

Assocarni Notizie

Anno 27° - n. 2 / febbraio 2010



Periodico di informazione
dell'Associazione Nazionale
Industria e Commercio
Carni e Bestiame

Pubblicazione registrata
presso il Tribunale di Roma
al numero 261/83 del
3 settembre 1983

Direttore Responsabile:
Gian Franco Masala

Direzione / Redazione:
00187 Roma
Piazza di Spagna 35
tel. 06 69190640
fax 06 69925101

e-mail:

assocarni@assocarni.it

web:

www.assocarni.it

SOMMARIO

- Consiglio dei Ministri Agricolo del 22 febbraio 2010
- Attivita' della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo
- Il settore della carne ovina nell'Unione Europea: situazione di mercato e prospettive
- Sentenza del Consiglio di Stato a favore della coltivazione del mais transgenico in Italia
- Aggiornamento dei negoziati WTO
- Nuovo logo per i prodotti biologici dell'UE
- Abolizione di alcune quantita' nominali obbligatorie per i prodotti preconfezionati

SETTORE BOVINO

- CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE DI CARNE BOVINA DI ALTA QUALITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO 620/2009: POSSIBILE AUMENTO DEI PAESI ESPORTATORI

NOTIZIE SANITARIE

- SOSTITUZIONE SIGILLO SANITARIO DURANTE I CONTROLLI DOGANALI: CHIARIMENTI DAL MINISTERO DELLA SALUTE
- ELENCO DELLE INDICAZIONI NUTRIZIONALI NEI PRODOTTI ALIMENTARI: MODIFICA AL REGOLAMENTO 1924/2006
- PIANO MONITORAGGIO INFLUENZA AVIARIA 2010
- DIRETTIVA UE SULLA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI
- UTILIZZO DEGLI ADDITIVI NELLA RISTORAZIONE: ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE
- PROGRAMMI ANNUALI DI CONTROLLO DELLA BSE NEGLI STATI MEMBRI: AGGIORNAMENTO
- BENESSERE ANIMALE: APPROCCIO BILANCIATO TRA CONSUMATORI E PRODUTTORI
- SOSPENSIONE ACCREDITAMENTO PROVINCIA DI CATANIA PER MALATTIA VESCICOLARE
- EXPORT FEDERAZIONE RUSSA: NUOVO CERTIFICATO SANITARIO CARNI BOVINE DISSOATE
- EXPORT FEDERAZIONE RUSSA: CERTIFICATO PRE-EXPORT PER CARNI BOVINE DISSOATE E PREPARAZIONI A BASE DI CARNE.
- EXPORT FEDERAZIONE RUSSA: RESTRIZIONI PER CARNI DI POLLAME
- EXPORT BRASILE: PRECISAZIONI DAL MINISTERO
- EXPORT CANADA: NUOVO CERTIFICATO PER I PRODOTTI A BASE DI CARNE

ACCORDI-CONTINGENTI

- CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE DI CARNI BOVINA, SUINA ED OVINA: PROSSIMI AUMENTI DEI QUANTITATIVI DISPONIBILI PER ALCUNE PROVENIENZE
- NORVEGIA: AVVIATO UN ACCORDO PER L'APERTURA DI CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE DI CARNI DALLA COMUNITA' EUROPEA
- ACCORDI COMMERCIALI BIREGIONALI IN CORSO

ALLARGAMENTO UE

- ADESIONE DELL'ISLANDA ALLA UE: PARERE POSITIVO DELLA COMMISSIONE

Segue

Segue SOMMARIO

MISSIONI – FIERE – CONVEGNI

- FORUM ORGANIZZATO DALL'ICE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI ECONOMICHE E COMMERCIALI TRA L'ITALIA E I PAESI BALCANICI

AMBIENTE

- NUOVO "SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI" - SISTRI
- PRODUZIONE SOSTENIBILE DI BIOCARBURANTI E BIOLICUIDI: I RESIDUI DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE VARRANNO IL DOPPIO

TRIBUTI E CONTRIBUTI

- IVA - DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA DI TERRITORIALITÀ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI RIMBORSO A SOGGETTI NON STABILITI – SCHEMA DI D.LGS DI RECEPIMENTO
- LE NOVITÀ FISCALI DI GENNAIO 2010

AREA SINDACALE E LAVORO

- SICUREZZA SUL LAVORO: CIRCOLARE MINLAVORO SUL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI SANITARIE ORIGINARIAMENTE RILASCIATE DA ORGANI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

I Commissari all'Agricoltura Dacian Cioloş ed alla Salute John Dalli hanno partecipato ieri al loro primo Consiglio Agricolo. Per Dalli il tema principale è stato quello della protezione degli animali mentre Cioloş – oltre al dibattito sul futuro della Politica Agricola Comune dopo il 2013, verso il quale si è mostrato sostanzialmente in linea con il suo predecessore Mariann Fischer Boel – ha dovuto affrontare le richieste della Francia (apertura dell'intervento per i cereali) e del Portogallo (aumento delle importazioni di zucchero per la raffinazione a dazio zero), entrambe respinte.

Da segnalare anche l'annunciato respingimento della **richiesta italiana di approvazione di un Aiuto di Stato** finalizzato alla vendita di terreni agricoli. Normalmente, di fronte a richieste di questo tipo gli Stati membri votano a favore oppure si astengono (in questi casi l'astensione non compromette l'approvazione della richiesta): per la prima volta dopo molti anni, tutti gli Stati membri, guidati da Danimarca, Germania e Svezia (con la sola astensione della Repubblica Ceca), si sono opposti con la motivazione che gli aiuti di Stato dovrebbero, secondo le regole comunitarie, essere decisi dalla Commissione con le normali procedure e non dagli Stati membri. A questo punto l'Italia può chiedere l'approvazione direttamente alla Commissione benché sia stato osservato che il pacchetto di aiuti, del valore di 100 milioni di euro da distribuire dal 2010 al 2013, non sarebbe conforme alla normativa comunitaria.

Infine, oltre agli argomenti riportati di seguito, si è parlato della riunione ministeriale dell'OCSE che si è svolta a Parigi il 18 e 19 febbraio: in tale riunione, presieduta da Austria e Australia, i Ministri agricoli, riunitisi dopo più di 12 anni, hanno condiviso l'importanza e la necessità di affrontare le future sfide rappresentate dalla sicurezza alimentare, i cambiamenti climatici, la protezione delle risorse naturali, l'innovazione e la competitività.

PAC: le future misure di mercato dopo il 2013

Una tavola rotonda durata due ore e mezzo ha evidenziato un generale consenso tra i Ministri sul fatto che dovranno essere approntati nuovi strumenti per affrontare i problemi legati alla volatilità dei prezzi ed alla trasparenza di mercato ma anche sul fatto che le riforme passate sono ormai irreversibili ed i meccanismi di intervento sono strumenti ai quali bisogna ricorrere solo come misura estrema per garantire una rete di sicurezza.

Molte delegazioni ritengono che l'agricoltura europea sia sufficientemente orientata al mercato, ma altri chiedono di trovare le misure adatte per stabilizzare i prezzi e di conseguenza i redditi degli agricoltori, quindi clausole di salvaguardia ma anche strumenti finanziari quali le assicurazioni sui rischi o i mercati per contratti a termine.

Si è anche parlato di una migliore trasparenza dei prezzi come occasione per aumentare il valore aggiunto attraverso la catena alimentare: in questo senso sono stati rinnovati i suggerimenti per sviluppare il sostegno alle Organizzazioni di Produttori e per istituire organizzazioni multisettoriali che assicurino una cooperazione più stretta tra i differenti anelli della catena alimentare.

Alcuni Ministri (Ungheria, Lussemburgo, Paesi Bassi e Romania) hanno accennato al concetto degli "stock strategici", e la stessa Presidenza spagnola ha lanciato l'idea di un meccanismo finanziario inteso a fronteggiare i periodi di seria crisi che potrebbe essere rappresentato, per esempio, da una forma di prestito a lungo termine.

Il Commissario Cioloş ha ribadito infine che non ci saranno inversioni di tendenza nei confronti delle riforme già attuate e che per il futuro molti strumenti a cui nel passato si è fatto ampio ricorso (per esempio le restituzioni all'esportazione) non sono più da considerare strumenti validi.

Etichettatura sul benessere animale

La maggior parte dei Ministri dell'Agricoltura degli Stati membri si è dichiarata a favore della creazione di un sistema di etichettatura sul benessere degli animali volontario e flessibile, anche se al contempo è necessario lavorare molto sui criteri oggettivi nella definizione degli indicatori sul benessere animale. Guidati da un questionario della Presidenza spagnola, per tutti gli Stati membri è emerso, inoltre, il consenso nella creazione di centri di riferimento per il benessere animale; in particolare, il Ministro spagnolo ha rimarcato il bisogno di rendere fruibili le informazioni al consumatore finale, in modo che gli stessi allevatori possano trarre vantaggi dall'applicazione dei requisiti sul benessere. Il Ministro belga ha comunque rimarcato che ogni nuovo sistema di etichettatura deve essere compatibile con il WTO, sollevando il problema di come comportarsi con l'importazione delle merci nel territorio comunitario. Lo stesso Ministro ha sottolineato che ogni sistema deve basarsi su risultanze scientifiche, favorendo l'integrazione con tutte le iniziative sul benessere animale già in atto, prima di portare avanti il nuovo progetto di etichettatura volontario. Il Ministro tedesco ha evidenziato che sebbene l'etichettatura sul benessere animale rappresenti un passo verso la giusta direzione, il sistema deve

rimanere volontario. In risposta, il Commissario alla Salute John Dalli ha dichiarato che deve essere effettuata una Valutazione d'Impatto, prima che venga promulgata una proposta di questo genere. Lo stesso ha ripetuto che la sua intenzione è quella di mettere al primo posto il consumatore e che è desideroso di tracciare il legame tra le considerazioni sul benessere animale e la sicurezza alimentare, la qualità, la protezione dell'ambiente e la sostenibilità. Il Commissario ha sottolineato che il livello di benessere animale deve essere valutato per tutti in maniera trasparente e deve essere riconosciuto scientificamente.

BSE: nuova road map 2010-2015.

La Commissione pubblicherà entro giugno 2010 la nuova road map sulle encefalopatie spongiformi bovine (BSE e TSE) che includerà la revisione sull'esecuzione dei test sulla BSE. La nuova road map sarà disegnata dalla DGSANCO e dalla DGAGRI e servirà a dar seguito al reg. (CE) 999/2001. In risposta alla richiesta del Ministro belga di innalzare l'età d'esecuzione dei test dai 48 ai 60 mesi e di eliminare gradualmente l'esecuzione dei test per gli animali nati dal 1° gennaio 2004 in poi, il Commissario ha sottolineato che potrebbero essere intraprese ulteriori correzioni a determinate misure, dato che il trend relativo alla situazione epidemiologica sulla BSE sta andando verso un direzione favorevole. Il Commissario ha rimarcato che l'esecuzione del test in sé non è una misura che mira a proteggere il consumatore, richiamando l'attenzione invece sulla rimozione del cervello e del midollo spinale ed ha insistito sul fatto che prima che ogni ulteriore emendamento sia messo in atto, questo deve basarsi strettamente su criteri scientifici e che l'EFSA, in questo procedimento, gioca un ruolo cruciale.

François Tomei

ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO

La Commissione parlamentare "Agricoltura e sviluppo rurale" (Comagri), presieduta da Paolo De Castro, si è riunita il 22 e 23 febbraio a Bruxelles. Riportiamo i principali punti discussi:

Semplificazione della PAC

E' stato posto l'accento sulle misure destinate a semplificare il lavoro degli agricoltori: la PAC è infatti diventata troppo burocratica e va incentrata maggiormente sui bisogni dei fruitori più diretti. Il relatore britannico Richard Ashworth propone di apportare modifiche non politiche ma piuttosto pratiche, in particolare:

- armonizzare i regimi di qualità dei prodotti, eliminare le ispezioni non necessarie;
- condurre studi di valutazione d'impatto per ogni azione, in modo tale da verificare che ogni azione sia proporzionale al fine che si desidera raggiungere;
- rendere la PAC più orientata al risultato;
- introdurre procedure di autocertificazione per il settore della trasformazione;
- introdurre in modo più effettivo il principio dell'ecocondizionalità;
- ridurre gli oneri a carico degli agricoltori;
- riformare la PAC tenendo conto delle sfide future: sicurezza alimentare e cambiamento climatico.

L'italiano Giovanni La Via ha suggerito che venga posto maggiormente l'accento sul regime di pagamento unico, in particolare sui regimi forfettari e sui miglioramenti che vi si potrebbero apportare.

La deputata lettone Sandra Kalniete ha voluto riproporre la problematica della disparità di trattamento nei pagamenti per i nuovi Stati membri. A tal proposito anche il connazionale Alfreds Rubiks ha ricordato le difficoltà incontrate dai nuovi Stati membri che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, devono introdurre negli ordinamenti nazionali nuove regole sempre più velocemente. Suggestisce quindi di predisporre studi più approfonditi su tale problematica.

Il belga Marc Tarabella ha ricordato che la priorità dell'eco compatibilità va vista anche dal lato degli agricoltori e non deve significare per loro un ulteriore carico di burocrazia ed oneri.

George Lyon del Regno Unito ha affermato che nell'ambito della semplificazione vi sono conflitti tra gli interessi particolari dei vari comparti agricoli, che vi è attualmente una sproporzione nelle sanzioni per gli agricoltori che per colpa o dolo non applicano quanto prescritto dalla PAC. Vi è necessità quindi di stabilire criteri per valutare la vera natura delle singole violazioni.

La rappresentante della DG Agri della Commissione, Nathalie Sauze-Vandevyver, ha ricordato ai deputati che anche per la Commissione la semplificazione è prima di tutto pensata dal punto di vista degli agricoltori e la legislazione deve essere chiara in primis per chi la deve applicare direttamente.

Il futuro della PAC dopo il 2013

La relazione, a cura del britannico George Lyon sarà oggetto di uno scambio di pareri con il Commissario Ciolos il prossimo 12 aprile.

Gli argomenti principali della relazione sono i seguenti:

- sfide: sicurezza alimentare, mantenimento della biodiversità e protezione dell'ambiente, energie rinnovabili, benessere animale, protezione dei consumatori;
- mantenimento dei sostegni finanziari agli agricoltori al fine di evitare l'abbandono dell'attività;
- agricoltura ecosostenibile;
- condizioni eque sui mercati mondiali per gli agricoltori europei;
- PAC più mirata e più semplice
- scelta oculata degli strumenti finanziari di sostegno al mercato.

Politica di qualità dei prodotti agricoli

E' stata approvata la relazione dell'italiano Giancarlo Scottà sulla strategia da adottare per quanto riguarda la politica dei prodotti agricoli. Riportiamo i punti salienti

"Place of farming"

E' stato adottato un emendamento di compromesso che si esprime a favore dell'indicazione obbligatoria in etichetta del luogo di origine (place of farming) dei soli "primary products" (prodotti non trasformati), sulla base di una valutazione caso per caso e tenendo in considerazione i costi e le specificità di ciascun settore. E' stato inoltre adottato l'emendamento che rappresenta alla Commissione l'esigenza di svolgere uno studio per verificare che i costi derivanti dalle nuove disposizioni non siano eccessivi per l'industria (specialmente per le PMI), valutazione che dovrebbe considerare la possibilità di strumenti di informazione alternativi all'etichettatura (codici a barre, siti web) e la praticabilità o meno dell'indicazione d'origine obbligatoria per gli ingredienti "significativi" (che rappresentano più del 50% del peso del prodotto asciutto) e "caratterizzanti" (solitamente associati dai consumatori al nome del prodotto) dei prodotti alimentari trasformati.

Standard di commercializzazione

Non sono stati adottati gli emendamenti che prevedevano il riconoscimento agli operatori privati della possibilità di sviluppare standard di commercializzazione (che, ad avviso dell'industria alimentare, devono continuare ad essere stabiliti per via legislativa dall'Ue, al fine di evitare una proliferazione dannosa per il consumatore).

"Carbon footprint"

Viene chiesto alla Commissione europea di riorientare il carbon footprint (costo ambientale del prodotto in termini di emissioni di CO₂) verso forme di etichettatura ambientale che prendano in considerazione anche gli altri aspetti dell'impatto ambientale di un prodotto (per esempio i consumi idrici e la biodiversità).

Indicazioni Geografiche

Sono passati gli emendamenti volti a mantenere il sistema delle DOP-IGP-STG, valorizzando gli elementi distintivi tra DOP e IGP, nonché la richiesta di prevedere per il futuro strumenti di gestione del mercato che consentano ai Consorzi di adattare l'offerta alla domanda. Viene inoltre chiesto alla Commissione di approfondire gli aspetti correlati all'adeguata informazione del consumatore nelle indicazioni geografiche vendute sotto private label. Si invita la Commissione a predisporre delle Linee Guida sull'uso delle Indicazioni Geografiche come ingredienti di prodotti composti. Da ultimo, si auspica un rafforzamento della tutela intra Uè mediante la revisione del reg. 510/2006 e l'introduzione di una tutela ex officio, nonché una maggiore protezione delle indicazioni geografiche a livello WTO o, laddove ciò non sia possibile, a livello bilaterale.

I membri del Parlamento hanno inoltre richiesto alla Commissione di condurre uno studio per un nuovo "logo europeo di qualità" da riservare esclusivamente ai beni prodotti interamente nella Comunità.

Agricoltura e cambiamento climatico

Il relatore francese Stéphane Le Foll ha riaffermato l'importanza del dossier e la sua complementarità con il dibattito sulla PAC post 2013.

Secondo il deputato greco Georgios Papastamkos, l'agricoltura deve rivendicare la sua capacità di mitigazione dei cambiamenti climatici. Le norme ambientali hanno però un costo elevato per gli agricoltori e i fondi esistenti sono insufficienti, tanto più in considerazione dell'ulteriore taglio nel budget della PAC post 2013.

L'ungherese Csaba Sándor Tabadji ha posto l'accento sulla gestione delle acque e su eventuali "premi" da assegnare agli agricoltori virtuosi in termini di salvaguardia ambientale.

Il tedesco Martin Häusling ha proposto invece lo studio di nuovi orientamenti generali per la silvicoltura e l'utilizzo del biogas proveniente da rifiuti agricoli come fonte di energia.

Richard Ashworth ha evidenziato che i governi nazionali non sostengono a sufficienza la ricerca necessaria per mettere in atto quanto viene proposto.

Il francese Christophe Béchu ha affermato la necessità di ottenere una minima reciprocità sul rispetto dei parametri basilari di eco sostenibilità da parte delle agricolture dei Paesi che esportano nella Comunità, in modo da non penalizzare economicamente gli agricoltori europei.

La rappresentante della Commissione ha ricordato ai deputati che l'agricoltura ha già diminuito del 20% le emissioni e per questo va considerata un settore virtuoso e ricco di potenzialità. L'UE deve affrontare due

sfide contrastanti: la sicurezza alimentare per una popolazione in continua crescita e l'adeguamento attivo ai cambiamenti climatici. Pertanto si auspicano sinergie con le altre politiche, ad esempio sulla questione del *carbon capture*, sul quale va sviluppata la ricerca.

Approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana

Con riferimento a questa tematica purtroppo sempre più attuale negli ultimi tempi, la relatrice portoghese Maria Patrão Neves ha sostenuto che l'UE dovrebbe compiere sforzi concreti nella mappatura delle aree geografiche o dei settori economici suscettibili di essere colpiti ed individuare anche le misure di prevenzione più idonee. La relazione ha fatto particolare riferimento al ricorso alle assicurazioni ed al fondo di solidarietà come strumenti immediati in caso di catastrofe, ai quali gli agricoltori dovrebbero poter accedere con minor difficoltà. Attualmente, infatti, i piccoli agricoltori non sono in grado di accedere alle coperture assicurative, a differenza delle grandi aziende agricole, pertanto la relatrice ha auspicato la creazione di un fondo assicurativo minimo garantito per tutti gli agricoltori.

Molti deputati si sono espressi a favore delle assicurazioni per gli agricoltori sostenendo inoltre che l'UE debba affrontare tutte le fasi, dalla prevenzione alla risposta alle catastrofi, anche erogando aiuti agli agricoltori che mettono in atto misure al fine di evitarle o arginarle. Andrebbe poi chiarita la definizione di catastrofi prettamente naturali o causate da comportamenti scorretti dell'uomo.


Il rappresentante della Commissione ha informato che l'UE ha lanciato studi sull'analisi dei rischi, la mappatura, i metodi di prevenzione degli Stati membri e le buone pratiche, sottolineando l'orientamento verso una migliore integrazione degli strumenti finanziari già esistenti piuttosto che verso la creazione di nuovi. La questione delle assicurazioni è prioritaria per la Commissione, che desidera rendere i sistemi più integrati, efficaci ed accessibili.

François Tomei

IL SETTORE DELLA CARNE OVINA NELL'UNIONE EUROPEA: SITUAZIONE DI MERCATO E PROSPETTIVE

Il mercato europeo della carne ovina è caratterizzato da qualche anno da una crisi della produzione e dei consumi. Mentre questi ultimi tenderanno ancora a diminuire, la produzione sembra destinata a stabilizzarsi, anche grazie alla prevista minore incidenza della febbre catarrale degli ovini e nonostante i maggiori costi che deriveranno dall'introduzione del nuovo sistema di identificazione con marca auricolare elettronica a partire dall'anno prossimo.

Di seguito sono riportate le previsioni di mercato, recentemente presentate a Bruxelles al Comitato europeo delle carni ovine, che evidenziano il trend di produzione, consumo, import ed export nella Comunità europea fino al 2015.



Il patrimonio ovicaprino


Il censimento del patrimonio ovi-caprino effettuato nel 2009 mostra una forte contrazione del numero dei capi nella UE: 90.078 milioni di unità nel 2008 contro i 95.653 milioni nel 2007 (-5,8%) mentre il patrimonio caprino resta sostanzialmente stabile. Rispetto al 2000, il patrimonio ovi-caprino europeo si è ridotto complessivamente

mente del 12% circa, nonostante l'importante ampliamento del territorio comunitario dopo l'adesione degli ultimi 12 nuovi Stati membri a partire dal 1° maggio 2004.


UE - Patrimonio Ovini e Caprini

Migliaia di capi	Ovini	Caprini	Totale
2004	98.208	13.381	111.589
2005	96.236	12.995	109.231
2006	95.703	13.180	108.883
2007	95.653	13.183	108.836
2008	90.078	13.062	103.140

Evoluzione patrimonio ovino nella UE (migliaia di capi)




Evoluzione patrimonio caprino nella UE (migliaia di capi)




Produzione

Nel prospetto che segue, nel quale sono riportate le macellazioni europee, si può notare come in qualsiasi momento dell'anno il trend della produzione sia in lieve ma costante calo rispetto all'anno che precede.

Macellazioni mensili di pecore e di capre / UE 27




Nel secondo schema, che riporta stime relative alle macellazioni di ovini nel 2009 e nel 2010 in alcuni Stati membri, troviamo confermata la tendenza verso il calo generalizzato della produzione o, nel migliore dei casi (Bulgaria, Grecia, Austria, Portogallo e Romania), il mantenimento dello status quo.




Prezzi

I prezzi si prevedono relativamente stabili anche per il 2010: per gli agnelli leggeri (LL) si registra un prezzo medio di 707 €/100kg (-6% rispetto all'anno precedente) mentre per gli agnelli pesanti (HL) i prezzi sono stabili a 410 €/100kg.



Import-Export

L'Unione Europea è un importatore netto di carni ovicaprine: nel 2008, a fronte di circa 10.000 tonnellate di carne esportata (soprattutto in Croazia, Svizzera, Libano, Angola, Costa d'Avorio ed Hong Kong), le importazioni sono state pari a 284.675 tonnellate, in gran parte provenienti dalla Nuova Zelanda (242.405 t) e dall'Australia (22.398 t). Gli altri Paesi fornitori sono Uruguay, Argentina, Cile, Macedonia, Islanda ed Isole Falkland.



Queste importazioni avvengono praticamente tramite contingenti tariffari previsti dalla Comunità europea, grazie ai quali i dazi doganali per i prodotti provenienti dai maggiori Paesi fornitori sono azzerati. Va considerato tuttavia che nessuna delle quote disponibili viene utilizzata al 100% dagli operatori europei. Il 22% delle importazioni sono costituite da prodotti freschi ed il 71% da congelati.

Utilizzo dei principali contingenti di importazione di carni ovi-caprine (in tonnellate)

Origine	Disponibile 2009	Importate gen-nov 2009	% di utilizzo gen-nov	% di utilizzo gen-nov	% di utilizzo gen-nov
Nuova Zelanda	227.854	207.774	91%	95%	92%
Argentina	23.000	7.288	32%	24%	24%
Australia	18.786	13.025	69%	83%	83%
Cile	6.200	5.144	83%	57%	75%
Uruguay	5.800	4.216	73%	80%	79%
Islanda*	1.725	1.069	62%	54%	36%
Altri	200	0	0%	60%	56%

* (compresi prodotti affumicati)

Il mercato in Italia

Nel 2009 il patrimonio caprino è diminuito dello 0,5% e dovrebbe ancora diminuire (ulteriore 0,2%), mentre il patrimonio ovino è rimasto stabile. Entro il 2010, la diminuzione del patrimonio continuerà tuttavia in misura più rilevante.

Nel 2009 la produzione lorda è aumentata del 2,2%, proseguendo la tendenza positiva iniziata l'anno precedente (+6,1% nel 2008). Tuttavia, nel 2010 la situazione dovrebbe riequilibrarsi.

Le esportazioni di animali vivi hanno subito una caduta del 50% nel 2009 e registreranno un nuovo calo nel 2010 (-10%). Le importazioni sono aumentate dell'8% nel 2009 e dovrebbero aumentare ancora nell'anno in corso (+4%), tendendo verso una maggiore stabilità. Il consumo nel 2009 è stato relativamente stabile e dovrebbe rimanere tale ancora nel 2010.

Il nostro Paese, nel dare attuazione all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio dell'Unione europea del 19 gennaio 2009, ha disposto un sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovi-caprine nazionali prevedendo, mediante un decreto in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: una somma di 10.000.000 euro destinata a pagamenti annuali supplementari a favore degli allevatori di ovi-caprini, che rispettano almeno una delle seguenti condizioni di ammissibilità:

- acquistano, direttamente da allevamenti iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, montoni di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico;
- detengono montoni, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, di genotipo ARRI ARR ovvero ARR/ ARQ, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, di età inferiore o uguale a 5 anni;
- macellano capi ovi-caprini certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, ovvero certificati ai sensi di sistemi di qualità riconosciuti;
- allevano capi ovi-caprini nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1 UBA per ettaro di superficie foraggera.

In termini economici si tratta di importi massimi che potranno arrivare sino a 300 euro per i capi di cui al comma 1 lettera a), 70 euro per i capi di cui al comma 1 lettera b), 15 euro per i capi di cui al comma 1 lettera c), 10 euro per i capi di cui al comma 1 lettera d).

François Tomei

Tutte le tabelle sono fonte Commissione Europea, 1° dicembre 2009

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO A FAVORE DELLA COLTIVAZIONE DEL MAIS TRANSGENICO IN ITALIA

Con Sentenza n. 183 del 19 gennaio 2009 il Consiglio di Stato, al termine di una causa iniziata nel 2006, ha approvato la coltivazione del mais transgenico anche in Italia, dando al Ministero delle Politiche Agricole 90 giorni di tempo per approvare il regolamento per la coltivazione degli Ogm anche in assenza di norme specifiche da parte delle Regioni.

La causa era iniziata nel 2006 su iniziativa di un gruppo di 400 agricoltori guidati dal maiscoltore friulano Silvano Dalla Libera che ha messo in mora l'Italia per aver vietato di seminare mais Ogm regolarmente iscritto nel catalogo europeo.

Dopo una prima sconfitta al Tar (in questa prima fase i giudici avevano sostenuto la tesi del Ministero delle Politiche Agricole in base alla quale l'autorizzazione alle coltivazioni Ogm sarebbe successiva al varo delle

norme da parte delle Regioni che assicurano la coesistenza tra varietà geneticamente modificate, tradizionali e biologiche), i ricorrenti avevano presentato un ricorso, dal quale la sentenza del Consiglio di Stato che ha stabilito che il procedimento di autorizzazione non compete alle Regioni ma all'Amministrazione centrale dello Stato. Anche in assenza di piani di coesistenza regionali, lo Stato non può esimersi dall'autorizzare la coltivazione di OGM iscritti nel catalogo europeo (in possesso pertanto dei requisiti di sicurezza).

Da parte sua, il Ministro Zaia continua a sostenere la necessità che vengano varati i piani di coesistenza regionali come condizione sine qua non affinché le coltivazioni OGM possano essere permesse.

AGGIORNAMENTO DEI NEGOZIATI WTO

I negoziati del WTO sono ripresi alla fine dello scorso anno, dopo lo stop del luglio 2008, con l'obiettivo di arrivare ad una conclusione entro il prossimo dicembre.

Il negoziato cruciale "agricoltura" continua ad avanzare lentamente: il tentativo di chiudere su questo fronte, infatti, è previsto solo dopo la prioritaria definizione dei risultati raggiunti su altri temi ed in funzione di un equilibrato bilanciamento finale con essi, a cominciare dai Nama (accesso al mercato dei prodotti non agricoli) e da altre questioni, tra le quali segnaliamo

- trattamento dei prodotti "sensibili" (soggetti a quote di importazione e a trattamento differenziato per quanto riguarda l'applicazione dei dazi): al momento sono accettati nella misura 4% della merceologia complessiva dai Paesi più avanzati. Canada e Giappone spingono invece per un aumento di tale soglia fino al 6% ed all'8% rispettivamente;
- complessità del sistema tariffario (oltre 27.400 combinazioni paese/prodotto ed una enormità di situazioni tariffarie diverse): il problema è stato affrontato dall'Unione Europea con una proposta di semplificazione, attualmente al vaglio degli altri negoziatori.
- "misure speciali di salvaguardia": il negoziato sembra progredire, grazie ai recenti contatti triangolari USA-Cina-India.

NUOVO LOGO PER I PRODOTTI BIOLOGICI DELL'UE

Nei giorni scorsi la Commissione europea ha annunciato ufficialmente il nuovo logo "Euro-leaf" che - a partire dal 1° luglio 2010 - sarà obbligatorio per tutti gli alimenti biologici preconfezionati prodotti in uno Stato membro e rispondenti ai requisiti essenziali; sarà invece opzionale per i prodotti importati.



Il logo, ideato da uno studente tedesco, è stato scelto mediante un concorso paneuropeo aperto a studenti di arte e di design. Le circa 3.500 proposte pervenute sono state esaminate da una giuria di esperti internazionali che ha selezionato le tre migliori, poi pubblicate sul sito del concorso dove è stato possibile votarle fino al 31 gennaio 2010. Il logo vincitore ha ottenuto il 63% dei consensi.

Accanto al logo UE, nel quale le stelle simbolo dell'Unione tracciano il profilo di una foglia su sfondo verde, sarà consentito riprodurre altri loghi privati, locali o nazionali. Nelle prossime settimane il regolamento sull'agricoltura biologica sarà modificato per inserire il nuovo logo in uno degli allegati.

ABOLIZIONE DI ALCUNE QUANTITÀ NOMINALI OBBLIGATORIE PER I PRODOTTI PRECONFEZIONATI

E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale italiana n. 37 del 15 febbraio 2010 il [Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 12](#) "Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE".

Il provvedimento affranca gli operatori alimentari dal vincolo di rispettare talune quantità nominali obbligatorie ai fini della commercializzazione di alcune categorie di alimenti preconfezionati (fatte salve alcune eccezioni quali il vino e le bevande spiritose).

A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo decreto sono abolite le quantità nominali obbligatorie già previste per sale, zuccheri, prodotti a base di cereali, riso, caffè come anche **conserven e semiconserven confezionati in scatole metalliche ed imballaggi in vetro**. Le quantità nominali obbligatorie continuano ad applicarsi in Italia, sino all'11 ottobre 2012, soltanto per il latte e le paste secche. A decorrere dal 12 ottobre 2012 dovrà venir abolito nell'intero territorio comunitario ogni obbligo relativo alle quantità nominali degli alimenti, fatti salvi i vini e le bevande spiritose (per i quali le quantità nominali continuano ad applicarsi in via obbligatoria).

Il provvedimento entra in vigore il 3 marzo 2010.

SETTORE BOVINO

CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE DI CARNE BOVINA DI ALTA QUALITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO 620/2009: POSSIBILE AUMENTO DEI PAESI ESPORTATORI

Con riferimento alla recente autorizzazione conferita ad un organismo australiano per il rilascio dei certificati di autenticità necessari per poter importare carne bovina di alta qualità nell'ambito del contingente di cui al regolamento 620/2009, segnaliamo che Argentina, Canada ed Uruguay hanno contattato la Commissione per avere lo stesso riconoscimento. In particolare,

- nel corso di un recente incontro l'Argentina si è impegnata a conformarsi alla definizione delle carni prevista dal regolamento 620/2009 e a notificarne le prove alla Commissione UE;
- il Canada ha già presentato la domanda di riconoscimento dell'organismo competente per il rilascio del certificato di autenticità e continua comunque a negoziare un contingente supplementare e distinto nel contesto del panel WTO sugli ormoni; i progressi su questa negoziazione sono tuttavia lenti;
- l'Uruguay intraprenderà i passi necessari per conformarsi alla definizione, dopo aver già presentato domanda l'anno scorso senza però aver dato seguito alla richiesta della Commissione Ue di fornire informazioni complementari sul regime applicato in Uruguay. Secondo notizie ufficiose, l'Uruguay non soltanto è in grado di rispondere alla Commissione ma avrebbe già fissato un calendario di riunioni con i servizi competenti dell'Unione Europea per definire la questione.

Di conseguenza, non è escluso nei prossimi mesi l'ampliamento della lista di Paesi che potranno esportare carne bovina di alta qualità nell'ambito del contingente in questione (che, ricordiamo, inizialmente era aperto solo agli USA).

NOTIZIE SANITARIE

SOSTITUZIONE SIGILLO SANITARIO DURANTE I CONTROLLI DOGANALI: CHIARIMENTI DAL MINISTERO DELLA SALUTE

In seguito ad alcuni respingimenti di partite di alimenti di origine animale presso le dogane di alcuni Paesi terzi per la sostituzione dei sigilli sanitari, il Ministero della Salute, con [nota DGSAN/1816/P](#), comunica agli Uffici doganali che durante l'esecuzione dei controlli doganali, qualora non sia possibile lasciare intatto il sigillo sanitario il cui numero è riportato anche sul certificato sanitario, è necessario che sia presente un veterinario Ufficiale della ASL affinché provveda all'apposizione di un nuovo sigillo e alla contestuale compilazione di una certificazione sanitaria integrativa, attestante l'avvenuta sostituzione del sigillo con i riferimenti del certificato sanitario originale. Se nel porto fosse presente un PIF (posto di ispezione frontaliera) può essere interpellato al posto della ASL, ma limitatamente all'emissione della certificazione integrativa, in quanto l'Agenzia doganale dovrebbe procedere all'apposizione del nuovo sigillo.

ELENCO DELLE INDICAZIONI NUTRIZIONALI NEI PRODOTTI ALIMENTARI: MODIFICA AL REGOLAMENTO 1924/2006

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, il [Reg. \(UE\) 116/2010](#) che modifica l'allegato del Reg. (CE) 1924/2006 sull'elenco delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. In seguito al parere dell'EFSA sull'importanza nella dieta degli acidi grassi omega 3, degli acidi grassi monoinsaturi, polinsaturi e insaturi, in relazione al fatto che talvolta gli acidi grassi omega 3 sono consumati a livelli inferiori a quelli raccomandati, è stato modificato l'allegato del Reg. (CE) 1924/2006, in modo che le informazioni nutrizionali relative agli omega 3 e gli altri acidi grassi insaturi, mono e polinsaturi siano indicate in etichetta. L'allegato riporta anche le condizioni d'uso degli stessi. Il regolamento entra in vigore il 2 marzo.

PIANO MONITORAGGIO INFLUENZA AVIARIA 2010

Il Ministero della Salute con [nota DGSA/944/P](#) ha diffuso il Piano di monitoraggio nazionale dell'influenza aviaria per il 2010. Il Piano dovrà essere portato a conclusione entro il 31 dicembre ed è stato predisposto

sulla base delle indicazioni della Commissione Europea sulla base dei dati relativi alla situazione epidemiologica sul territorio italiano negli ultimi anni.

Quattro gli obiettivi del Piano 2010:

1. Individuare l'eventuale presenza negli allevamenti intensivi di virus dell'influenza aviaria;
2. identificare le aree particolarmente a rischio di introduzione del virus in base all'analisi territoriale e alla presenza di allevamenti industriali di specie a rischio;
3. valutare il rischio di introduzione del virus influenzale in aree densamente popolate di avicoli;
4. attivazione di un sistema di allerta rapido per la diagnosi precoce di introduzione di virus dalle popolazioni selvatiche ai volatili domestici.

Il piano di monitoraggio dovrà essere completato entro il 31 dicembre 2010 e interesserà tutte le specie di volatili d'allevamento: pollo, tacchino, faraona, selvaggina (quaglia, starna, fagiano, ecc.) ratiti, oche ed anatre nonché gli animali degli allevamenti di svezzamento. Delle succitate specie dovranno essere testati sia i riproduttori che gli animali da carne oltre alle ovaiole per uova da consumo. Dovranno essere sottoposti a campionamento gli allevamenti di selvaggina, comprese aziende faunistico-venatorie e agri-faunistiche, in particolar modo le aziende che effettuano scambi comunitari o importazioni da Paesi terzi. In base alla valutazione del rischio verranno individuati anche allevamenti rurali, con particolare attenzione a quelli che detengono oche e anatre situati in aree umide e in vicinanza di allevamenti industriali, che saranno sottoposti a controlli sierologici in concomitanza con le fasi migratorie. In considerazione della breve vita produttiva saranno esclusi dal piano di monitoraggio i broiler e le quaglie da carne.

Per la scelta degli allevamenti da sottoporre a monitoraggio dovranno essere considerati i seguenti fattori di rischio: animali allevati all'aperto; allevamenti multietà; allevamenti multispecie; animali a lunga vita produttiva; l'utilizzazione di acque di superficie; collocazione degli allevamenti in particolari aree a rischio.

DIRETTIVA UE SULLA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, la [Direttiva 2009/147/CE](#) concernente la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio comunitario, di cui sono destinatari tutti gli Stati membri. La Direttiva si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.

Per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico, nel territorio europeo degli Stati membri, si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici. La conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo sostenibile.

Le misure da prendere devono riguardare i diversi fattori che possono influire sull'entità della popolazione aviaria, e cioè le ripercussioni delle attività umane, in particolare la distruzione e l'inquinamento degli habitat, la cattura e l'uccisione da parte dell'uomo e il commercio che ne consegue. Nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie. Per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni.

Deroghe al regime di protezione possono essere ammesse: nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna; ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni; per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

UTILIZZO DEGLI ADDITIVI NELLA RISTORAZIONE: ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 febbraio, l'[Ordinanza 29 gennaio 2010](#) "Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione". L'ordinanza vieta a chiunque operi nel settore della ristorazione di detenere e di impiegare additivi e miscele di additivi alimentari per i quali la normativa vigente ha stabilito campi e dosi massime di impiego, fatto salvo l'impiego di edulcoranti, a condizione che sia garantita la corretta informazione. L'impiego da parte degli operatori di additivi alimentari e loro miscele, per i quali la normativa vigente non ha stabilito campi e dosi massime, e' assoggettato alle disposizioni dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 nonché all'obbligo di informazione del consumatore.

Chiunque operi nel settore della ristorazione deve assicurare la corretta informazione ai consumatori sull'aggiunta di additivi e di miscele di additivi nelle preparazioni alimentari dallo stesso effettuate; inoltre, deve informare il consumatore sull'eventuale presenza di allergeni di cui al decreto legislativo n. 114 del 2006 (che ha modificato il D.Lgs 109/92), negli additivi e miscele di additivi impiegati. L'ordinanza è in vigore da oggi ed ha validità sino al 31 dicembre 2010.

PROGRAMMI ANNUALI DI CONTROLLO DELLA BSE NEGLI STATI MEMBRI: AGGIORNAMENTO

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, la [Decisione 2010/66/UE](#) che autorizza Cipro a rivedere il proprio programma annuale di controllo sulla BSE, in modo che 48 mesi sia il nuovo limite di età per l'esecuzione dei test BSE. I programmi annuali previsti ai sensi del Reg. (CE) 999/2001, sono stati modificati in seguito alla pubblicazione del parere dell'EFSA del 17 luglio 2008.

L'allegato della Decisione 2009/719/CE è sostituito dall'All. della Decisione 2010/66/UE, in quanto dopo la visita ispettiva dell'ufficio alimentare veterinario (UAV) svoltasi a Cipro nel giugno 2009, anche questo paese è stato aggiunto all'elenco degli Stati membri autorizzati a rivedere i propri programmi annuali di controllo per la BSE.

BENESSERE ANIMALE: APPROCCIO BILANCIATO TRA CONSUMATORI E PRODUTTORI

In merito all'implementazione degli standard sul benessere animale, durante le audizioni del Parlamento Europeo la DG SANCO ha sottolineato la necessità di stabilire il corretto bilanciamento tra i consumatori e i produttori, in modo da mantenere attuabili i livelli di produzione in Europa. Inoltre, la DG SANCO ha sottolineato la necessità di integrare queste considerazioni nelle altre politiche come "salute pubblica e animale, ambiente e concetto generale di qualità alimentare". Il primo esercizio di valutazione sulle politiche europee in merito al benessere animale si concluderà nel Dicembre 2010 e contribuirà alla futura elaborazione dell'Action Plan sul benessere animale.

SOSPENSIONE ACCREDITAMENTO PROVINCIA DI CATANIA PER MALATTIA VESCICOLARE

Il Ministero della Salute ha comunicato con nota [DGSAN/1894/P](#), l'accertamento di un focolaio di malattia vescicolare del suino in provincia di Catania (Regione Sicilia) presso un'azienda suinicola. In ottemperanza alla decisione 2005/779/CE, è immediatamente disposta la sospensione dell'accREDITAMENTO per malattia vescicolare del suino per la suddetta provincia.

EXPORT FEDERAZIONE RUSSA: NUOVO CERTIFICATO SANITARIO CARNI BOVINE DISSOSTATE

Il Ministero della Salute, con [nota DSVET/584/P](#), comunica che dal 1° febbraio 2010 per esportare carni bovine disossate e preparazioni a base di carne verso la Federazione russa, è necessario utilizzare il certificato allegato alla nota stessa che ricomprende la modifica relativa all'età d'esecuzione del test BSE, che è stata portata dai 30 ai 48 mesi, modifica che vale, oltre che per l'Italia, anche per la Francia e per la Germania, ma non per tutti gli altri Stati membri.

Il certificato dovrà essere stampato su carta filigranata ed è indispensabile che il veterinario che certifica sottolinei la voce "48 mesi" quale età degli animali ai quali viene effettuato il test per la BSE nella regolare macellazione. Il Servizio Veterinario russo continuerà ad accettare carni e preparazioni di carni scortate con il vecchio certificato se emesso prima del 1° febbraio; tutte le certificazioni emesse dopo tale data dovranno essere conformi alla nuova certificazione.

EXPORT FEDERAZIONE RUSSA: CERTIFICATO PRE-EXPORT PER CARNI BOVINE DISSOSTATE E PREPARAZIONI A BASE DI CARNE.

Il Ministero della Salute, con nota [DSVET/858/P](#), comunica è stato modificato il certificato pre-export per l'esportazione verso la Federazione russa di carni bovine disossate e preparazioni di carni. Si ricorda che in base agli accordi con le Autorità russe, gli operatori italiani hanno la possibilità di utilizzare per la composizione della partita, carni provenienti da stabilimenti autorizzati di altri Stati membri, carni che devono comunque essere introdotte con un certificato di pre-export, Facendo seguito alla Circolare Informativa n. 24 del 9 febbraio, dove si comunica che dal 1° febbraio 2010, per esportare carni bovine disossate e preparazioni a base di carne verso la Federazione russa, è necessario utilizzare il nuovo certificato sanitario che ricomprende la modifica relativa all'età d'esecuzione del test BSE che è stata portata dai 30 ai 48 mesi, si evidenzia che la stessa modifica deve essere riportata anche nel certificato di pre-export. Si ricorda che è indispensabile che il

veterinario che valida il certificato, sottolinei la voce 48 mesi quale età degli animali ai quali viene effettuato il test per la BSE nella regolare macellazione.

Il Certificato pre-export è stampato su carta filigranata e deve essere detenuto agli atti dei servizi veterinari delle Aziende USL che ricevono le carni e che effettuano la successiva spedizione verso la Federazione russa.

EXPORT FEDERAZIONE RUSSA: RESTRIZIONI PER CARNI DI POLLAME

Il Ministero della Salute, con [nota DESVET/587/P](#), comunica che il Servizio Veterinario Russo, in seguito all'insorgenza di alcuni focolai di influenza aviaria sul territorio italiano, ha adottato alcuni provvedimenti restrittivi per l'esportazione di pollame, carni di pollame e prodotti. In particolare, sono escluse le esportazioni dai comuni di Pomezia (RM), Perugia e Lajatico (PI). Inoltre, al punto 4.4.3 del certificato sanitario, dopo la dicitura relativa all'Influenza aviaria notificabile, dovrà essere aggiunta la dicitura "ad eccezione dei comuni Pomezia (RM), Perugia e Lajatico (PI)" siglata e con l'apposizione del timbro del veterinario ufficiale che certifica.

EXPORT BRASILE: PRECISAZIONI DAL MINISTERO

Il Ministero della Salute, con [nota DGSA/1323/P](#), comunica che le materie prime per i prodotti a base di carne suina destinati all'export verso il Brasile devono provenire da stabilimenti italiani a bollo CE e da stabilimenti comunitari a bollo CE. In particolare, il veterinario che sigla il certificato sanitario dell'export, dovrà assicurarsi che la materia prima proviene da uno stabilimento che è abilitato all'export Brasile e dovrà essere a conoscenza della situazione sanitaria della zona da cui proviene la materia prima, consultando i siti OIE, WHO e CE. In ogni caso, la nota sottolinea che occorre che il veterinario ufficiale sia in possesso della certificazione proveniente dai precedenti anelli della filiera, attestante le condizioni sanitarie richieste dal certificato per l'esportazione.

EXPORT CANADA: NUOVO CERTIFICATO PER I PRODOTTI A BASE DI CARNE

Facendo seguito alla Circolare Informativa 124 del 29 luglio 2009, dove si comunicava che era possibile esportare verso il Canada prodotti a base di carne suina cotti o stagionati almeno 90 giorni da zone indenni da malattia vescicolare suina (MVS), si fa presente che da oggi sarà possibile esportare prodotti a base di carne stagionati almeno 30 giorni, se provenienti da aziende e province indenni dalla malattia, accompagnati dal nuovo certificato sanitario di cui alla [nota](#) del Ministero DGSAN/696/P. Si ricorda che dalle zone non indenni da MVS, sarà possibile esportare prodotti sottoposti a stagionatura per almeno 400 giorni oppure cotti, sottoposti ad un trattamento termico non inferiore a 70° C per una durata minima di 3 minuti.

Infatti, le Autorità canadesi hanno accettato il criterio della regionalizzazione per la malattia vescicolare suina (MVS) di cui alla Decisione 2005/779/CE.

Il nuovo certificato è in vigore dal 5 febbraio e a partire da tale data i certificati precedentemente concordati saranno utilizzabili per un periodo transitorio di tre mesi ovvero fino al 5 maggio 2010.

ACCORDI-CONTINGENTI

CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE DI CARNI BOVINA, SUINA ED OVINA: PROSSIMI AUMENTI DEI QUANTITATIVI DISPONIBILI PER ALCUNE PROVENIENZE

Continuano le trattative condotte dai servizi della Commissione con alcuni Paesi terzi per rinegoziare – a seguito dell'ultimo allargamento dell'Unione Europea - i quantitativi disponibili per alcuni contingenti di importazione di carni bovine, suine ed ovine.

Recentemente è stato siglato un accordo con l'**Australia** e la **Nuova Zelanda** che prevede l'aumento di 400 t annue per ciascun Paese del contingente di carni ovine importabili a dazio zero. Le due quote ammonteranno quindi a 19.186 e 228.254 tonnellate rispettivamente.

Sempre per quanto riguarda le carni ovine, è previsto l'aumento di 200 tonnellate anche per la quota riservata alle "altre" provenienze (diverse da quelle specifiche per Paese), attualmente pari a 200 tonnellate.

Per le carni bovine l'accordo prevede solo una riformulazione della definizione di "carne bovina originaria dalla Nuova Zelanda" importata nell'ambito del contingente "Hilton Beef" di cui al regolamento 810/2008 (1.300 t).

La data d'entrata in vigore di questo accordo è dubbia, considerando che dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di Lisbona la procedura di codecisione, che associa il Consiglio ed il Parlamento europeo, probabilmente ritarderà l'iter di ratifica; si pensa tuttavia che le modifiche possano entrare in vigore tra il mese di luglio e quello di settembre al più tardi.

Oltre alle novità previste dall'accordo appena concluso si prospettano anche altri cambiamenti per provenienze:

- dall'**Argentina**, con un aumento di 1.000 tonnellate della quota Hilton Beef (che passerebbe quindi a 29.000 t annue) e la probabile istituzione di un contingente di 200 tonnellate di carne di bufalo
- dagli **Stati Uniti**, con un aumento di non più di 200 tonnellate del contingente di carne suina; anche il contingente di carne di pollame sarà rivisto.

E' possibile che le negoziazioni con Argentina e Stati Uniti possano concludersi entro il prossimo mese di marzo.

NORVEGIA: AVVIATO UN ACCORDO PER L'APERTURA DI CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE DI CARNI DALLA COMUNITA' EUROPEA

Nell'ultima settimana di gennaio l'Unione Europea e la Norvegia hanno dato il via ad una bozza di accordo che prevede la liberalizzazione di un ulteriore 20% di prodotti agricoli della UE su questo mercato scandinavo, per un valore di circa 250 milioni di euro.

Secondo anticipazioni della Commissione, la Norvegia sarebbe disponibile ad aprire dei contingenti di importazione a dazio ridotto per carne suina (600 t), bovina (900 t) e di pollame (800 t) nonché per una serie di prodotti cerealicoli ed ortofrutticoli, per il formaggio e per alcuni fiori.

Da parte comunitaria, l'offerta dovrebbe riguardare l'apertura di contingenti di importazione di formaggio, lamponi fresche, patate e petfood.

ACCORDI COMMERCIALI BIREGIONALI IN CORSO

Nel corso di questa ultima settimana di febbraio la Commissione Europea incontra i rappresentanti di Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua e Costa Rica, (più Panama come osservatore), per riprendere i negoziati dell'**Accordo di Associazione UE-Centro America** che prevede una forma di cooperazione allo sviluppo ed un accordo commerciale vero e proprio per il libero scambio di alcuni prodotti.

L'Unione Europea rappresenta già un mercato affermato per i prodotti centro americani (banane, caffè, gamberetti e pesce) mentre quel mercato transoceanico sta diventando una destinazione sempre più importante per gli esportatori ed investitori comunitari.

Altri cicli di negoziati seguiranno a brevissima scadenza (marzo ed aprile).

Il Ministro degli Esteri brasiliano Amorim ha annunciato in questi giorni la possibile conclusione di una parte dell'**Accordo Mercosur** nel meeting che si terrà dal 15 al 19 maggio prossimo. La possibilità che si possa pervenire alla firma di un protocollo minimo è però subordinata al "sacrificio" di tutta la parte del negoziato che riguarda i prodotti agricoli, che verranno quindi accantonati e ripresi una volta che verranno definite almeno le linee generali dell'accordo. Amorim ha sottolineato che esistono le basi perché entro la fine dell'anno si possa concludere la prima parte del negoziato: nel frattempo non verranno trattati argomenti quali quelli relativi, ad esempio, all'accesso al mercato brasiliano della carne bovina da parte dell'UE. Questioni centrali come quella che riguarda l'eliminazione dei sussidi all'agricoltura potranno essere risolte, secondo Amorim, solo con un piano globale in ambito WTO.

ALLARGAMENTO UE

ADESIONE DELL'ISLANDA ALLA UE: PARERE POSITIVO DELLA COMMISSIONE

La Commissione europea ha dato parere favorevole all'accesso dell'Islanda nell'Unione, considerato che la sua annessione avrebbe un impatto minimo sul bilancio della PAC (meno dello 0,1% della spesa dei 27 Stati

membri). Tuttavia la Commissione si è raccomandata che l'Isola modifichi la sua politica agricola fortemente protettiva per allinearla all'acquis comunitario: ciò includerebbe l'adozione delle misure di sostegno disaccoppiate, attualmente non in linea con le regole UE sulla competitività e gli aiuti di Stato. Sarà ora il Consiglio dell'Unione a decidere quando aprire i relativi negoziati di accesso.

MISSIONI - FIERE - CONVEGNI

FORUM ORGANIZZATO DALL'ICE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI ECONOMICHE E COMMERCIALI TRA L'ITALIA E I PAESI BALCANICI

Si svolge a Verona l'11 e il 12 febbraio 2010 l'evento "Italy & South Eastern Europe Investment Forum", organizzato dall'ICE allo scopo di rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra l'Italia e i Paesi balcanici.

All'evento partecipano i Ministri competenti per materia di 11 Paesi dell'area: Slovenia, Croazia, Bosnia - Erzegovina, Serbia, Macedonia, Kosovo, Montenegro, Albania, Bulgaria, Romania e Moldova. Sono previsti cinque approfondimenti nei settori agroalimentare, infrastrutture e ambiente, logistica dei trasporti, strumenti finanziari e integrazione europea, commercio internazionale.

AMBIENTE

NUOVO "SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI" - SISTRI

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) è stato istituito nel 2009 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.

Il Sistema, gestito dal Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, semplifica le procedure e gli adempimenti che riguardano la movimentazione dei rifiuti speciali grazie all'abbandono del sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, dal Registro di carico e scarico e dal Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - a favore di soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall'altro, di gestire in tempo reale un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti.

Le relative modalità operative sono descritte in dettaglio nel [decreto 17 dicembre 2009](#) che ha istituito il nuovo sistema (pubblicato come supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 9 del 13.1.2010) e nelle [Linee Guida](#) scaricabili dal sito del SISTRI.

Successivamente il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato il [decreto 15 febbraio 2010](#) (anche questo sul sito del SISTRI) recante alcune modifiche ed integrazioni al decreto istitutivo.

Riportiamo di seguito un breve riassunto degli adempimenti del SISTRI.

SOGGETTI TENUTI ALL'ISCRIZIONE

Le imprese obbligate ad utilizzare il SISTRI sono sostanzialmente quelle che ad oggi sono soggette all'obbligo di compilazione del MUD, mentre per le altre imprese l'adesione è facoltativa.

In funzione delle scadenze relative sono individuabili due gruppi di soggetti:

Iscrizione obbligatoria

Primo gruppo

- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di cinquanta dipendenti, ivi compresi quelli di cui all'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006;
- le imprese e gli enti con più di cinquanta dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006 (rifiuti derivanti da lavorazioni industriali e artigianali nonché rifiuti derivanti dall'attività di recupero e di smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi);

- i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
- le imprese di trasporto di rifiuti speciali iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006. Rientrano in questa categoria i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (anche le imprese con un numero di dipendenti fino a 50), che trasportano un quantitativo di rifiuti pericolosi superiore a 30kg/litri al giorno.
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti (a prescindere dal numero di dipendenti);
- nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del DM (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale, eccetera, a prescindere dal numero di dipendenti);
- i Consorzi che organizzano la gestione di particolari rifiuti per conto dei consorziati, a prescindere dal numero di dipendenti;

All'articolo 3 del decreto 15 febbraio 2010 viene precisato che devono obbligatoriamente iscriversi al SISTRI anche come produttori, indipendentemente dal numero dei dipendenti, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'art. 184, comma 3 (rifiuti speciali), lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tale articolo prevede, alla lettera g) *"i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi"*. La scadenza per questa iscrizione è fissata al 30 marzo.

Secondo gruppo

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a cinquanta dipendenti, ivi compresi quelli di cui all'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006;
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.

Iscrizione facoltativa

Dal 12 agosto 2010 potranno aderire al sistema, su base volontaria:

- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
- imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
- imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006;
- trasportatori a conto proprio di rifiuti non pericolosi (imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006).

Conteggio dei dipendenti: si effettua con riferimento all'organico in forza nell'anno precedente a quello della registrazione (quindi non è più relativo all'anno di riferimento dell'iscrizione, come indicato dal Ministero in un primo momento) e devono essere inclusi tutti i tipi di lavoratori inseriti nell'organico dell'azienda, quindi anche gli stagionali, i dipendenti in cassa integrazione, i co.co.pro. ecc. (vedere anche l'allegato 1A al decreto 15 febbraio 2010).

PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE

L'adesione al SISTRI si realizza nelle seguenti fasi:

1. iscrizione: i moduli da utilizzare sono quelli contenuti del decreto 15 febbraio 2010 che hanno sostituito i moduli 1 e 2 allegati al decreto 17 dicembre 2009 (fatte salve le iscrizioni già effettuate prima dell'entrata in vigore del decreto 15 febbraio 2010);
2. versamento del contributo;
3. consegna alla CdC/sezione dell'Albo, della documentazione richiesta e contestuale ritiro dei dispositivi informatici;
4. montaggio delle black box sui mezzi di trasporto
5. gestione dei rifiuti con sistemi cartaceo ed elettronico in parallelo;
6. gestione dei rifiuti col solo sistema elettronico.

3. LE SCADENZE PER L'ISCRIZIONE, IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI E L'OPERATIVITÀ

Le scadenze, che variano secondo i soggetti e la fase di iscrizione, sono fissate dal decreto 17 dicembre 2009 in termini di giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso (14 gennaio 2010, giorno successivo alla sua pubblicazione). Con il decreto 15 febbraio 2010 le scadenze per l'iscrizione sono slittate di 30 giorni. Per

determinare il giorno esatto è quindi necessario fare dei conteggi: Confindustria ha segnalato le date sotto riportate, verificate con il Ministero.

Primo gruppo

- Iscrizione **dal 14 gennaio al 30 marzo 2010**
- Versamento del contributo **dal 14 gennaio al 30 marzo 2010**

Operatività

- Doppia gestione (cartacea ed elettronica) **dal 13 luglio al 12 agosto 2010**
- Gestione solo elettronica **dal 13 agosto 2010**

Secondo gruppo

- Iscrizione **dal 13 febbraio al 29 aprile 2010**
- Versamento del contributo **dal 13 febbraio al 29 aprile 2010**

Operatività

- Doppia gestione (cartacea ed elettronica) **dal 12 agosto all'11 settembre 2010**
- Gestione solo elettronica **dal 12 settembre 2010**

4. L'ISCRIZIONE

Il procedimento è unico per l'impresa nel suo complesso, ma devono essere indicate le unità locali che dovranno essere dotate dei dispositivi elettronici.

L'iscrizione può essere effettuata in tre modi diversi a scelta dell'impresa:

- on line, attraverso il [portale SISTRI](#);
- via fax; al numero verde 800050863
- via telefono, al numero verde 800003836
- per posta elettronica, all'indirizzo iscrizione mail@sistri.it

LA PROCEDURA ON LINE: POSSIBILI DIFFICOLTÀ

La procedura on line richiede che l'impresa fornisca tutte le informazioni necessarie in un'unica sessione. Non è infatti possibile salvare il formulario parzialmente compilato per riprenderlo in un secondo momento. Inoltre, se non si inseriscono dati per oltre 10 minuti, il sistema si blocca e si deve ricominciare da capo. Le imprese con diverse unità locali potrebbero avere difficoltà a completare l'iscrizione in un'unica sessione.

Al momento dell'iscrizione, l'impresa dovrà comunicare anche quali sono i soggetti delegati a comunicare i dati al SISTRI, in numero massimo di tre.

LE RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI DELEGATI

Il decreto 15 febbraio 2010 ha modificato la definizione di "delegato" sopprimendo la precedente qualifica attribuitagli di "responsabile della gestione dei rifiuti"; secondo la nuova versione il "delegato" è semplicemente un "soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica"

LE QUANTITÀ DI RIFIUTI DA DICHIARARE

Se non diversamente indicato, la quantità da dichiarare è quella gestita l'anno precedente.

Entro 48 ore il SISTRI comunicherà al contatto indicato dall'impresa il relativo numero di pratica.

5. IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

Dopo avere acquisito il numero di pratica, l'impresa dovrà versare il contributo per la copertura dei costi del sistema, per l'ammontare indicato nell'allegato II al DM, in funzione della categoria di attività per la quale l'impresa si è iscritta. Si deve fare attenzione al fatto che il termine fissato per l'iscrizione coincide con il termine per il pagamento del contributo, per effettuare il quale è però necessario acquisire dal Sistri il numero di pratica (comunicato entro 48 ore dall'iscrizione). **Si raccomanda pertanto di non attendere l'ultimo giorno utile per l'iscrizione.**

A regime, il contributo dovrà essere versato annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno per gli anni successivi al 2010. Le modalità di pagamento del contributo sono riportate nell'allegato 1A del decreto 17 dicembre 2009 e nell'articolo 5 del decreto 15 febbraio 2010.

Dopo aver effettuato il pagamento, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i seguenti estremi di pagamento:

- numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO) del bonifico bancario;
- l'importo del versamento
- il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

6. CENNI SULLA CONSEGNA DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI

A seguito della comunicazione dell'avvenuto pagamento le imprese saranno contattate dalle Camere di Commercio o dalle Sezioni regionali dell'Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell'appuntamento per la consegna dei dispositivi elettronici di pertinenza.

I dispositivi elettronici usati dal sistema sono:

- dispositivo USB (per tutti), che consente di trasmettere i dati, di firmare elettronicamente le informazioni fornite e di memorizzarle;
- black box, ossia un dispositivo che deve essere installato su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, da installare a spese del trasportatore presso officine autorizzate, con apposita scheda SIM a carico anch'essa del trasportatore;
- apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e uscita degli automezzi in discarica (a cura del Sistri).

7. CENNI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

La trasmissione dei dati al SISTRI si realizza attraverso schede relative alle diverse casistiche, le cui modalità dettagliate di compilazione saranno oggetto di un Manuale tecnico operativo non ancora pubblicato.

In sintesi, nel caso di produzione di un rifiuto e del successivo conferimento a smaltitore/recuperatore il flusso delle operazioni è così descrivibile:

- il produttore carica i dati del rifiuto nell'Area Registro Cronologico, entro dieci giorni lavorativi dalla sua produzione;
- il produttore, quando decide di conferire il rifiuto, carica le informazioni relative nell'Area Movimentazione Rifiuto, almeno 8 ore prima del trasporto;
- il trasportatore carica i dati del trasporto (almeno 4 ore prima del trasporto);
- il trasportatore arriva presso il produttore e inserisce il proprio dispositivo USB nel PC del produttore per prendere in carico il rifiuto;
- il produttore stampa una copia cartacea della scheda SISTRI che, firmata da produttore e dal conducente, accompagnerà il trasporto dei rifiuti;
- il ciclo si conclude all'arrivo del trasporto a destino, con l'accettazione del carico da parte del destinatario e le relative comunicazioni al Sistri da parte del trasportatore e del destinatario.

8. MUD

Il modello MUD, che verrà sostituito dall'invio informatico del SISTRI, dovrà comunque essere compilato anche per il 2010 per i mesi non coperti dal nuovo sistema. Sia per il 2009 (scadenza 30 aprile 2010) che per la quota parte del 2010 (scadenza 31 dicembre 2010) il Ministero ha annunciato l'adozione di una norma che consentirà di utilizzare la modulistica usata negli anni scorsi e non quella introdotta dal DPCM 2 dicembre 2008.

9. LE SANZIONI

Il Ministero ha precisato che *"il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, di prossima emanazione, conterrà apposite sanzioni nei confronti di tutti coloro che violano gli obblighi di registrazione e comunicazione prevista dalla norma. Per quanto riguarda il versamento in ritardo del contributo l'utente riceverà in ritardo il/i dispositivo/i USB. A riguardo si precisa che a seguito dell'avvenuta comunicazione al SISTRI dell'effettuato pagamento dei contributi stessi, avverrà la personalizzazione dei dispositivi USB e di conseguenza l'utente verrà contattato per prendere l'appuntamento per il successivo ritiro dei dispositivi stessi presso i siti di distribuzione."*

PRODUZIONE SOSTENIBILE DI BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI: I RESIDUI DELLE ATTIVITA' AGRICOLE VARRANNO IL DOPPIO

Secondo un progetto di relazione della Commissione sulla produzione sostenibile di biocarburanti, distribuito all'inizio di febbraio ed in via di pubblicazione nel prossimo mese di marzo, i biocarburanti ed i bioliquidi prodotti con i residui dell'attività agricola, della pesca e delle foreste (come la glicerina grezza, i grassi animali, la molassa, il letame, la segatura ecc.) "conteranno" doppio rispetto agli altri biocarburanti al fine del rag-

giungimento dell'obiettivo comunitario della quota del 10% di energia rinnovabile che dovrà essere utilizzata come carburante da trasporto entro il 2020.

La Direttiva 2009/28 sulle Energie Rinnovabili, approvata nel dicembre 2008 come parte del pacchetto "Cambiamenti climatici ed Energia", ha individuato i criteri di sostenibilità per la produzione nell'Unione Europea di biocarburanti e bioliquidi ed ha fissato la riduzione delle emissioni di gas serra possibile grazie all'uso di biocarburanti e di bioliquidi ad almeno il 35%, percentuale che salirà al 50% dal 2017 ed al 60% dal 2018.

Il documento della Commissione intende quindi fornire una guida all'applicazione uniforme di questi criteri anche al fine di evitare differenze di attuazione tra i vari Stati membri.

TRIBUTI E CONTRIBUTI

IVA - DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA DI TERRITORIALITÀ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI RIMBORSO A SOGGETTI NON STABILITI – SCHEMA DI D.LGS DI RECEPIMENTO

Premessa

A seguito della delega conferita al Governo dall'art. 1 della Legge n. 88 del 7 luglio 2009 (c.d. legge comunitaria), il Consiglio dei Ministri del 22 gennaio scorso ha approvato il decreto legislativo (non ancora pubblicato in G.U.) che recepisce nel nostro ordinamento la riforma IVA, operata con le direttive 2008/08/CE e 2008/09/CE del 12 febbraio 2008 e 2008/117/CE del 16 dicembre 2008, che compongono il c.d. pacchetto IVA.

Le direttive oggetto di recepimento

La direttiva 2008/8/CE ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2010 e, per talune disposizioni, dal 2011 e dal 2013, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (Testo rifuso della Sesta direttiva IVA) relativamente al luogo delle prestazioni di servizi rese in ambito comunitario.

La riforma comunitaria sul luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi ha l'obiettivo di fissare come luogo dell'imposizione ad IVA il luogo in cui avviene il consumo effettivo del servizio; a tal fine sono stabiliti due criteri di ordine generale, a seconda della qualità del soggetto committente del servizio:

- per i servizi resi nei confronti di soggetti passivi (c.d. servizi Business to Business - B2B), i medesimi sono tassati nel luogo dove è stabilito il soggetto committente;
- per i servizi resi nei confronti di privati (c.d. servizi Business to Consumer - B2C), che non svolgono un'attività d'impresa, arte o professione, le prestazioni sono tassate nel luogo di stabilimento del prestatore del servizio stesso.

Alcune eccezioni alle regole appena illustrate sono previste per determinate prestazioni, tassate nel luogo di esecuzione delle stesse.

Viene, inoltre, abbandonato, salvo poche specifiche fattispecie, il criterio "di utilizzo" del servizio, previsto dalle norme in vigore fino al 31 dicembre 2009 e che ha generato numerosi problemi applicativi.

Le disposizioni della direttiva 2008/09/CE intervengono profondamente sulla materia dei rimborsi dell'IVA assolta negli Stati membri della Comunità da soggetti non residenti negli stessi, con l'obiettivo di consentire ai soggetti non residenti di ottenere il rimborso entro termini ragionevoli, nel rispetto del principio della neutralità dell'IVA.

Le principali novità della nuova disciplina introdotta dalla direttiva 2008/9/CE sono i termini stringenti previsti per l'esecuzione dei rimborsi, nonché l'obbligo di utilizzare mezzi elettronici nell'ambito delle varie fasi della procedura.

La direttiva 2008/117/CE si pone l'obiettivo di rafforzare le misure anti-frode in materia di IVA, attraverso un più efficace uso dello scambio di informazioni sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate tra Stati membri: in termini generali, per effetto delle nuove disposizioni lo Stato membro nel quale l'IVA è esigibile dovrebbe disporre delle informazioni necessarie per il controllo degli scambi intra-comunitari in un termine non superiore ad un mese dal periodo di riferimento della transazione oggetto di monitoraggio.

Per assolvere a tale obiettivo i contribuenti interessati devono presentare, in forma telematica alla propria Amministrazione finanziaria, entro un termine non superiore ad un mese, le dichiarazioni relative alle operazioni intra-comunitarie.

E' concessa la facoltà agli Stati membri di optare per la presentazione trimestrale degli elenchi riepilogativi, qualora il contribuente interessato effettui operazioni intra-comunitarie non superiori all'importo di 50 mila euro per trimestre.

La direttiva prevede altresì modifiche in relazione al momento di effettuazione di determinate prestazioni di servizi; per ragioni di controllo delle prestazioni intra-comunitarie viene infatti disposto l'obbligo di assoggettare ad IVA alla scadenza di ciascun anno solare le prestazioni di servizi effettuate, in ambito intra-comunitario, in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo.

Lo schema di recepimento delle direttive comunitarie: sintesi dell'iter

La quasi totalità delle previsioni recate dalle direttive che compongono il c.d. pacchetto IVA – tutte approvate nel corso del 2008 - è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2010 e, pertanto, doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro tale termine.

Nel nostro Paese, a seguito della delega, il Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 2009 ha proceduto all'esame preliminare del decreto legislativo di attuazione delle direttive che compongono il pacchetto IVA. L'iter di adozione ha previsto poi il passaggio dello schema di decreto presso le competenti Commissioni Parlamentari, autorizzate ad esprimere un parere non vincolante sul testo proposto[1].

Dopo le osservazioni delle Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo è stato nuovamente discusso nel pre-Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2010, in vista della sua approvazione definitiva.

Rispetto allo schema proposto a novembre, il Governo - con il testo del 16 gennaio 2010 – in primo luogo ha deciso di non conformarsi alle osservazioni della Commissione Finanze del Senato e, inoltre, ha apportato alcune modifiche concernenti:

- il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi intra-comunitarie;
- la possibilità di integrare le fatture relative alle prestazioni di servizi rilevanti nel territorio dello Stato, rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato Membro nei confronti di un committente stabilito in Italia, anziché l'obbligo di procedere ad autofatturazione delle stesse;
- la possibilità, per soggetti che effettuano prevalentemente prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto intra-comunitario di beni e relative intermediazioni, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti intra-comunitari di beni e relative prestazioni di intermediazione nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro, di poter presentare l'istanza di rimborso IVA trimestrale, anziché solo annuale.

Per evitare di incorrere nel rischio di un eccesso di delega (specie con riferimento alla previsione relativa ai nuovi presupposti per il rimborso trimestrale), nonché per evitare – presumibilmente - che il nuovo testo dovesse essere ripresentato alle competenti Commissioni delle Camere per un loro nuovo parere, allungando ulteriormente i tempi di recepimento delle disposizioni in oggetto, il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio scorso ha approvato il testo del decreto di recepimento del c.d. pacchetto IVA nella versione del 12 novembre 2009, anziché in quella – modificata – del 16 gennaio 2010. Tale testo sarà efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.

Secondo le informazioni disponibili, le modifiche (in particolare quella concernente i presupposti per il rimborso trimestrale dell'imposta) che non sono state inserite nel decreto approvato, dovrebbero trovare accoglimento in futuri provvedimenti normativi.

Le principali criticità derivanti dal recepimento delle nuove regole comunitarie

Molti sono i profili problematici della riforma. Si segnalano, in particolare, i seguenti:

Plafond per i soggetti esportatori abituali e modalità di recupero del credito IVA

Con lo spostamento delle prestazioni di servizio intra-comunitarie nei confronti di altri soggetti passivi (c.d. prestazioni B2B) dal regime di non imponibilità a quello dell'esclusione dal campo applicativo dell'imposta, le operazioni in questione (principalmente lavorazioni su beni, trasporti intra-comunitari di beni e relative prestazioni accessorie), dal 1 gennaio 2010 non concorrono più alla formazione del plafond.

Ciò ha ed avrà un impatto rilevante sulla gestione finanziaria dei soggetti interessati (si tratta, in particolare, delle imprese che hanno rilevanti rapporti con clienti stranieri, quali, a titolo esemplificativo, quelle che operano nei cantieri navali, ovvero le imprese di trasporto), perché invece di poter effettuare i propri acquisti senza applicazione dell'imposta, dovranno anticipare l'IVA ai loro fornitori, incrementando quindi la loro strutturale posizione di credito verso l'Erario.

Reverse charge generalizzato e debitore d'imposta

L'art. 17, co. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 come risultante dal decreto legislativo, prevede che, nei rapporti con i soggetti non residenti, il debitore d'imposta sia sempre da individuare (sia nel caso di prestazioni di servizi sia di cessioni di beni) nel cessionario o committente nazionale, che assolverà l'imposta mediante il meccanismo del reverse charge.

Tale norma presenta aspetti di criticità, in particolare, per le triangolazioni di beni "Italia su Italia" effettuate da soggetti non residenti, identificati in Italia; in una simile situazione[2], infatti, il primo cessionario, non residente ed identificato in Italia, subisce l'imposta da parte del cedente italiano, e non può più fatturare con IVA al

secondo cessionario. Il primo cessionario, quindi, rimane a credito per l'imposta relativa a tutto il volume d'affari effettuato in Italia, e deve chiederla a rimborso in Italia, fornendo le necessarie garanzie.

Elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi intra-comunitarie

Il decreto legislativo, recependo le nuove disposizioni comunitarie volte a favorire un più frequente scambio di informazioni per il contrasto delle frodi di carattere comunitario, ha ampliato l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi, estendendolo anche alle prestazioni di servizi "intra-comunitarie" rese e ricevute.

A seguito dell'analisi delle bozze dei nuovi modelli riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi, diffuse dall'Agenzia delle dogane lo scorso 23 novembre, emerge con evidenza la grande quantità di informazioni richieste per adempiere a tale obbligo di comunicazione.

Le osservazioni di Confindustria

Nella consapevolezza degli effetti che le nuove disposizioni comunitarie potranno produrre, la Presidente di Confindustria, con lettera del 23 dicembre scorso, ha manifestato al Ministro dell'Economia la preoccupazione del mondo imprenditoriale in relazione alle principali criticità appena evidenziate.

In particolare, Confindustria ha sollecitato una riflessione sull'opportunità di prevedere eventuali meccanismi in grado di favorire un più veloce smobilizzo del credito IVA per quei soggetti che, per effetto delle nuove regole di territorialità, perderanno la qualifica di esportatori abituali. E' stata, quanto meno, segnalata la necessità di un ampliamento dei presupposti per poter chiedere il rimborso trimestrale dell'IVA, ammettendo tale facoltà anche agli operatori che effettuino prevalentemente operazioni fuori campo IVA per effetto dell'assenza del presupposto territoriale. Tale richiesta è stata condivisa dagli uffici del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle Entrate anche se, per ragioni tecniche, non è stata presentata nel decreto legislativo in analisi, ma dovrebbe trovare spazio in un prossimo veicolo normativo.

Con riferimento alle problematiche concernenti l'applicazione generalizzata del reverse charge, al fine di non compromettere la posizione delle imprese fornitrici nazionali, rispetto a quelle di altri Stati membri che non hanno operato questa scelta, è stato richiesto di evitare di applicare la facoltà prevista all'art. 194 della direttiva, limitando il reverse charge alle sole prestazioni di servizio acquisite e consentendo all'operatore non residente ma registrato nel nostro Paese di poter continuare ad assolvere l'imposta tramite la sua posizione IVA italiana.

Con riferimento alle problematiche sollevate dagli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi, è stata segnalata la preoccupazione degli operatori per l'analiticità e la numerosità delle informazioni che in essi vengono richieste e che non trovano riscontro nei corrispondenti elenchi relativi agli scambi di beni.

I primi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate

Al fine di fornire elementi di certezza sul corretto trattamento IVA delle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010 e fino alla data di efficacia del decreto legislativo di recepimento e con l'obiettivo di evitare fenomeni di doppia tassazione o di non tassazione contrari al dettato comunitario, con la circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009, l'Agenzia delle Entrate ha confermato l'applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2010 delle norme di carattere generale contenute nella direttiva sul luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, perché sufficientemente dettagliate e tali da consentirne la diretta applicazione, nelle more dell'adozione del formale provvedimento di recepimento.

Tali indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, tuttavia, non sembrano applicabili con riferimento alle disposizioni di carattere derogatorio rispetto ai principi generali espressi dalla direttiva 2008/08/CE, di cui si è avvalso il nostro Paese (tra le quali, ad esempio, l'applicazione del criterio dell'utilizzo in relazione alle prestazioni di locazione di mezzi di trasporto a breve termine). Tali deroghe, quindi, risulteranno applicabili solo dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento.

Occorre, tuttavia, ricordare che sebbene, non ancora efficaci (stante la mancata pubblicazione in G.U.), le disposizioni del decreto in esame si applicano[3] alle prestazioni di servizi effettuate successivamente alla data del 1 gennaio 2010.

Ciò conferma la necessità di un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate.

[1] La Commissione Finanze della Camera non ha espresso rilievi in merito al testo presentato; la Commissione Finanze del Senato, invece, nel corso della seduta del 16 dicembre scorso, pur esprimendo parere favorevole sul testo, ha formulato alcune osservazioni:

- Qualificazione del committente non residente come soggetto passivo o meno. Al fine di avere informazioni chiare circa la qualifica di soggetto passivo o meno del committente di una prestazione di servizi, la Commissione propone che i prestatori debbano considerare non aventi la qualifica di soggetto passivo, i committenti che non forniscono un'apposita comunicazione scritta in tal senso, entro il momento di effettuazione dell'operazione considerata;

- Elenchi riepilogativi. Nel testo della Commissione si intende espungere l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi intracomunitarie acquisite. La Commissione chiede altresì che sia valutata l'opportunità di prevedere alcune misure transitorie o di semplificazione, quali:
 - l'invio cumulativo degli elenchi relativi ai primi 6 mesi del 2010, al fine di consentire agli operatori un periodo di tempo adeguato per la predisposizione e l'adeguamento dei sistemi informatici necessari per la gestione dell'adempimento;
 - la trasmissione telematica degli elenchi in un termine successivo al giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento, in modo da dare agli operatori più tempo per la loro predisposizione;
 - l'innalzamento della soglia entro cui i contribuenti, per un periodo transitorio, possono inviare gli elenchi riepilogativi secondo una frequenza trimestrale, anziché mensile; tale soglia è fissata in 50.000 euro nelle intenzioni dell'Agenzia delle Dogane, mentre può raggiungere i 100.000 euro secondo le previsioni della direttiva 2008/117/CE.

[2] Con esclusione delle fattispecie che configurino in Italia la presenza di una stabile organizzazione.

[3] Con efficacia retroattiva, la cui portata appare, comunque dubbia.

LE NOVITA' FISCALI DI GENNAIO 2010

IRES

1. Cumulabilità detrazione 55% (Ris. 3/E)

La detrazione d'imposta del 55%, prevista dalla legge n. 296/06 per gli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico, dal 2009 non è cumulabile con eventuali agevolazioni riconosciute per i medesimi interventi dalle regioni o dagli enti locali, prescindendo dalla forma delle agevolazioni (finanziamenti diretti, contributi in conto capitale o in conto interessi)

L'Agenzia delle Entrate ha dato tale risposta, di concerto con Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) competente in materia di interventi per l'efficienza energetica, sulla base dell'interpretazione dell'art. 6, comma 3 del Dlgs 115/2008.

Tale norma prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la non cumulabilità degli incentivi statali per la promozione di efficienza energetica con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, ad eccezione della possibilità di cumulo con i certificati bianchi o altri eventuali incentivi di diversa natura nella misura massima individuata con appositi decreti emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze.

2. Credito d'imposta investimenti - Omesso o tardivo invio modello CVS (Circ. 55/E)

L'Agenzia delle Entrate ha invitato gli uffici locali a continuare il contenzioso avente ad oggetto la decadenza del credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, previsto dall'art. 8 della legge 388/2000, in caso di omesso o tardivo invio del modello (c.d. CVS) contenente i dati necessari al controllo sugli investimenti effettuati.

Secondo l'Agenzia, la Corte Costituzionale ha in diverse occasioni riconosciuto la legittimità dall'art. 62, comma 1, lett. a) della legge n. 289/2002 che ha introdotto l'obbligo di comunicazione dei dati relativi agli investimenti, perché "...la norma censurata non dispone per il passato, ma fissa per il futuro un obbligo di comunicazione di dati a pena di decadenza dal contributo, ...a nulla rilevando che tale decadenza abbia ad oggetto un contributo già conseguito" (cfr ordinanze n. 124/2006, n.180/2007, n. 185/2009). La decadenza dal contributo, quale sanzione per l'omissione di tale obbligo di comunicazione, è stata ritenuta legittima dalla Corte Suprema perché "... diretta a garantire il rilevante interesse pubblico all'immediata disponibilità di dati non ricavabili dalle dichiarazioni fiscali, ma necessari allo svolgimento sia di uniformi ed organiche politiche di incentivazione, sia di più agevoli e solleciti controlli sulla spettanza del contributo".

La Corte di Cassazione ha confermato (sentenze n. 3578/2009 e 19627/2009) che l'adempimento comunicativo è "... condizione necessaria per acquisire il diritto al credito di imposta..", mentre è irrilevante che sia stato adempiuto l'obbligo di indicazione del credito in dichiarazione (previsto dalla Legge n. 388/2000), perché tale ultimo adempimento è una "...condizione necessaria per farlo valere nel computo dell'imposta sui redditi".

3. Riapertura termini per lo scudo fiscale (Circ. 3/E)

L'Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità di riapertura dei termini per l'adesione allo scudo fiscale (art. 13-bis, DL n. 78/09), disposte con l'art. 1, commi 1, 2 e 3 del DL 194/2009.

Le operazioni di regolarizzazione interessano attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, che non siano state trasferite in Italia a partire dal 1° gennaio 2009. Le nuove operazioni di emersione devono concludersi tra il 30 dicembre 2009 e il 30 aprile 2010. In caso di cause ostative che impediscano l'effettivo rimpatrio o regolarizzazione, è possibile concludere tali operazioni entro il 31 dicembre 2010.

L'aliquota dell'imposta straordinaria per le operazioni di emersione effettuate entro il 28 febbraio è pari al 60% del rendimento presunto (2% per 5 anni): in sostanza si applica un'aliquota del 6% al capitale emerso, a fronte del 5% pagato per chi ha aderito entro i precedenti termini (15 dicembre 2009). Per le operazioni d'emersione effettuate entro il 30 aprile 2010 si applica un'aliquota del 7%.

Possono usufruire della scadenza del 31 dicembre 2010 anche coloro che avevano già aderito allo scudo fiscale ai sensi dall'art. 13-bis del DL 78/2009, presentando entro il 15 dicembre scorso all'intermediario la dichiarazione riservata e fornendo la provvista per il pagamento dell'imposta straordinaria, ma che non hanno completato entro tale data il rimpatrio o la regolarizzazione per cause non dipendenti dalla loro volontà.

La circolare ricorda inoltre che:

- l'art.12 del DL n. 78/2009 ha introdotto la presunzione di legge secondo cui gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, in violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale, si considerano costituiti con redditi sottratti a tassazione in Italia. La presunzione non opera per le attività oggetto di emersione;
- Il DL n. 194/09 ha raddoppiato i termini per gli accertamenti basati sulla presunzione citata. Gli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi ed IVA, basati su tale presunzione, possono essere notificati fino all'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata dichiarazione (fino al decimo anno successivo, se la dichiarazione è omessa).

SOSTITUTI D'IMPOSTA

4.Determinazione del TFR (Cass. Sent. 110/10)

Gli incentivi all'esodo corrisposti dal datore di lavoro al lavoratore in occasione della cessazione anticipata del rapporto, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, costituiscono una controprestazione per ottenere il consenso del dipendente alla risoluzione anticipata, e vanno pertanto ad integrare il TFR.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un contribuente che sosteneva la non imponibilità degli incentivi all'esodo, inquadrandoli tra le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti, di cui all'art. 51, comma 2, lett. f) del TUIR (che non concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore).

Gli incentivi all'esodo devono, invece, essere inquadrati tra le indennità erogate a causa ed in dipendenza del rapporto di lavoro, da assoggettare, quindi, a tassazione.

IVA

5.Grande distribuzione - Trasmissione telematica incassi giornalieri (Circ. 2/E)

L'art. 1, co. 429 e seguenti della Legge finanziaria 2005 (l. n. 311/2004) ha introdotto, per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri. Tale disciplina ha trovato attuazione con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 luglio 2005, sostituito poi dal Provvedimento del 12 marzo 2009. L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni su questo secondo Provvedimento.

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della misura, viene precisato che, con il nuovo Provvedimento, la facoltà di trasmissione telematica dei corrispettivi viene estesa anche alle imprese di servizi. Tali imprese devono possedere le caratteristiche dimensionali e di molteplicità di punti vendita previste dall'art. 1, co. 430 della l. n. 311/2004.

Le imprese che, in relazione ai punti vendita che soddisfino i requisiti dimensionali previsti, intendono avvalersi della procedura in commento, hanno la facoltà di chiedere la "defiscalizzazione" del misuratore fiscale già in uso, continuando ad utilizzare il misuratore di cassa fino ad esaurimento delle memoria fiscale per emettere scontrini fiscalmente non rilevanti. Con riferimento ai punti vendita che hanno dimensioni inferiori rispetto a quelle prescritte, permane l'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, a fronte della comunicazione telematica dell'ammontare complessivo dei corrispettivi.

L'Agenzia precisa che sono escluse dall'ambito applicativo della norma le aziende con un unico punto vendita presente nel territorio nazionale, pur delle dimensioni richieste, anche quando svolgano all'interno dello stesso sia un'attività di cessione di beni che di prestazione di servizi.

Con riferimento alle modalità tecnico-procedurali di invio dell'ammontare dei corrispettivi, viene precisato che la trasmissione riguarda tutti i corrispettivi delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi relative a un mese solare e deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di riferimento.

Non si può procedere con il primo invio ordinario dei corrispettivi se non si è preliminarmente comunicata la propria scelta all'Agenzia delle Entrate tramite la compilazione – nel tracciato telematico – dei campi riservati ad accogliere i dati identificativi del contribuente, nonché dello specifico campo relativo alla "adesione alla trasmissione telematica". Questa comunicazione preventiva non è obbligatoria per i soggetti che hanno già

esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi sulla base delle disposizioni del Provvedimento dell'8 luglio 2005.

L'adesione alla trasmissione telematica è vincolante per un intero periodo d'imposta e, in assenza di revoca, si intende tacitamente rinnovata.

6. Locazione di posti barca (Ris. 1/E)

Per il trattamento IVA della locazione di posti barca, operata da una società in accomandita semplice, sono applicabili le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza del 3 marzo 2005, causa C-428/02), secondo cui l'operazione in questione deve essere ricondotta alla nozione di "locazione di aree destinate al parcheggio di veicoli" e non alla più generale nozione di "locazione di beni immobili", che beneficia dell'esenzione IVA.

Secondo l'Agenzia, pertanto, non è possibile applicare il regime di esenzione previsto dall'art. 135, par. 2, lett. b) della direttiva 2006/112/CE e disciplinato, nel nostro ordinamento, dall'art. 10, n. 8) del decreto IVA. La locazione quindi è soggetta ad IVA con aliquota ordinaria del 20%.

7. Controllo preventivo delle compensazioni dei crediti (Circ. 1/E)

L'Agenzia delle Entrate, con le circolari n. 57/2009 e n. 1/2010, ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove misure per la compensazione dei crediti IVA, introdotte dall'art.10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102[1].

La norma introduce il principio che l'utilizzo in compensazione orizzontale[2] dei crediti IVA per importi superiori a 10.000 euro annui, può avvenire solo successivamente alla presentazione delle dichiarazioni[3] da cui gli stessi risultano e può operare esclusivamente utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate[4].

In tal modo si intende contrastare il fenomeno delle compensazioni di crediti IVA inesistenti, consentendo all'Amministrazione finanziaria di verificare più tempestivamente i crediti indicati in dichiarazione con quelli utilizzati in compensazione.

A fronte dell'introduzione di questo sistema di controllo delle compensazioni dei crediti IVA, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, potrà essere elevato da 516.456,90 a 700.000 euro il limite annuo massimo di compensazione orizzontale.

Nuove modalità di compensazione

Le compensazioni orizzontali dei crediti IVA, per importi superiori a 10.000 euro, dovranno essere effettuate:

- solo dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale o dell'istanza relativa al rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale (modello IVA TR)[5];
- a condizione che siano utilizzati i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (direttamente mediante i canali Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel).

Per importi superiori a 15.000 euro annui, invece, la compensazione orizzontale è consentita, non solo previa presentazione della dichiarazione annuale IVA, ma anche solo se la dichiarazione è sottoposta al visto di conformità, di cui all'art. 35, comma 1 lett. a) del DI 241/1997.

Secondo i chiarimenti forniti dalla circolare n.1/2010, il visto di conformità non è richiesto sulle istanze di rimborso/compensazione trimestrale atteso che tale obbligo riguarda solo le "dichiarazioni".

Per importi non superiori a 10.000 euro annui, le compensazioni orizzontali restano soggette alle precedenti regole. Pertanto, fino ad una soglia di 10.000 euro, potranno essere effettuate compensazioni orizzontali di crediti IVA utilizzando gli ordinari servizi di home banking messi a disposizione dalle Banche e da Poste italiane, ovvero di remote banking (CBI) offerti dalle banche. Ad esempio, nel caso di un credito IVA annuale pari a 40.000 euro si potrà:

- compensare fino alla soglia di 10.000 euro secondo le precedenti regole (nessun obbligo di preventiva dichiarazione e di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate)
- ogni ulteriore compensazione (anche se di importo inferiore a 10.000 euro) potrà avvenire previa presentazione della dichiarazione IVA annuale, dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa;
- se il contribuente intende destinare alla compensazione somme superiore a 15.000 euro, la dichiarazione deve essere altresì dotata del visto di conformità.

Particolarmente utile è l'indicazione fornita dall'Agenzia delle Entrate in merito alle modalità di formazione della soglia di 10.000 euro: il tetto, infatti, deve essere riferito all'anno di maturazione del credito, e non all'anno di utilizzo, ed è calcolato distintamente per ciascun tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale).

Pertanto i contribuenti potranno disporre di due distinti "plafond", il primo riferito al credito annuale ed il secondo con riferimento alla sommatoria dei crediti trimestrali.

Le nuove regole di compensazione si applicano anche alle compensazioni infrannuali effettuate nell'ambito della liquidazione di gruppo, prevista dall'art. 73, ultimo comma del DPR n. 633/1972.

Ambito applicativo

Le nuove regole sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2010, con riferimento ai crediti esposti nelle dichiarazioni e nelle istanze presentate a partire da tale data.

Pertanto il credito IVA annuale 2008 residuo, risultante dalla dichiarazione IVA 2009, nonché i crediti trimestrali relativi all'anno 2009 (relativi alle istanze presentate nell'anno 2009) potranno essere utilizzati in compensazione senza essere soggetti alle nuove regole.

In altri termini, fino a quando non sia presentata la dichiarazione IVA 2010, riportante il credito IVA 2008 residuo che concorre a generare il credito IVA 2009 (e quindi soggetto alle nuove regole), il credito 2008 potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale senza i nuovi vincoli.

Sono escluse dalle nuove regole le compensazioni verticali o interne dei crediti IVA (cioè l'utilizzo del credito IVA relativo al periodo successivo per ridurne l'eventuale debito d'imposta IVA successivo) anche quando sono effettuate esponendo le compensazioni in modello F24[6].

Nuovi adempimenti dichiarativi

L'esercizio della compensazione del credito IVA annuale, se di importo superiore a 10.000 euro, è subordinato alla preventiva presentazione della dichiarazione IVA annuale. I contribuenti possono, pertanto, anticipare la dichiarazione IVA annuale presentandola separatamente dalla dichiarazione unificata, a decorrere dal 1° febbraio al 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Coloro che presentano la dichiarazione IVA autonoma entro il mese di febbraio sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione annuale dei dati IVA.

Sono esclusi da tale possibilità i soggetti che risultano a debito IVA che continuano ad essere obbligati a presentare la dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO.

Utilizzo in compensazione dei crediti IVA maturati in capo a terzi

Con riguardo ai crediti IVA disponibili in seguito ad operazioni straordinarie, l'Agenzia precisa che i crediti maturati in capo a più soggetti (diversi dall'utilizzatore) costituiscono ciascuno un autonomo plafond a disposizione del soggetto risultante dall'operazione, il quale potrà disporre utilizzando distinti modelli di pagamento, riportando in ciascuno di essi il codice fiscale del soggetto in capo a cui si è maturato il credito.

Nel caso di consolidato fiscale, la fruizione in compensazione per importi superiore a 10.000 euro dei crediti IVA maturati in capo ai soggetti consolidati, è vincolata alla preventiva presentazione delle relative singole dichiarazioni IVA, anche se i singoli crediti non superino il limite di 10.000 euro.

Aspetti sanzionatori

La norma mira a contrastare l'abuso della compensazione di crediti IVA non risultanti dalla dichiarazione annuale o istanze infrannuali, ovvero l'indicazione nel modello F24 di crediti inesistenti.

Si ricorda che per l'utilizzo di crediti inesistenti, si applicano le più aspre sanzioni introdotte dall'art. 27, commi da 16 a 20 del DL 185/2008, come modificato dall'art. 7, comma 2 del DL 5/2009, che prevedono l'applicazione:

- per crediti inesistenti di importo fino a 50.000 euro, di una sanzione nella misura dal 100 al 200%;
- per crediti inesistenti di importo superiore a 50.000 euro, di una sanzione del 200%.

Resta fermo che nel caso di utilizzo in compensazione di crediti esistenti in violazioni delle nuove regole (senza la preventiva presentazione della dichiarazione, in caso di compensazione di crediti IVA superiori a 10.000 euro; ovvero senza il previsto visto di conformità, per importi superiori a 15.000 euro), si applica la sanzione per omesso versamento prevista dall'art. 13 del Dlgs n. 471/1997, pari al 30% del credito.

Visto di conformità

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi annui superiori a 15.000 euro devono richiedere a soggetti terzi, individuati dalla legge, l'apposizione del visto di conformità, di cui all'art. 35, comma 1 lett. a) del DL 241/1997, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

La circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009 chiarisce che sono legittimati a rilasciare il visto di conformità:

- gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro;
- i responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF imprese[7];
- gli iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA per la sub-categoria tributi, in possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

I contribuenti soggetti al controllo contabile da parte di un revisore contabile o di una società di revisione, possono effettuare la compensazione dei crediti IVA se la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai predetti soggetti tenuti al controllo contabile.

I professionisti che intendono rilasciare il visto di conformità, sono tenuti ad effettuare precisi adempimenti preliminari (comunicazione preventiva alla Direzione Regionale delle Entrate, rilascio copia polizza assicurativa, dichiarazioni di onorabilità professionale, abilitazione alla trasmissione telematica).

Il visto consiste nel rilascio di una certificazione attestante l'esecuzione delle seguenti verifiche, di cui all'articolo 2, comma 2 del DM. n. 164 del 31 maggio 1999:

- regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi ed IVA;
- corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione con le risultanze delle scritture contabili;
- corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.

Il DM 164/1999 prevedeva che il visto di conformità poteva essere rilasciato solo dal soggetto (CAF o professionista), che ha predisposto o tenuto le dichiarazioni e le scritture contabili[8].

La circolare n. 57 dell'Agenzia delle Entrate ha, invece, ammesso la possibilità per il contribuente, ove il soggetto tenuto alle scritture contabili non possa apporre il visto di conformità, di potersi rivolgere ad un altro professionista abilitato o CAF imprese.

Resta fermo che tali soggetti hanno l'obbligo di svolgere i controlli prescritti dalla legge sulle relative scritture contabili in luogo del professionista sostituito.

Secondo le indicazioni dell'Amministrazione finanziaria, i controlli propedeutici al rilascio del visto di conformità devono essere volti:

- ad evitare errori materiali e di calcolo della base imponibile;
- alla verifica del corretto riporto delle eccedenze a credito;
- alla verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA.

Tutti questi riscontri, secondo le indicazioni della circolare n. 134/1999, hanno natura eminentemente formale e non comportano valutazioni di merito.

Controlli da parte dei soggetti abilitati al visto di conformità

Su questa base l'Agenzia delle Entrate individua alcune concrete verifiche che il soggetto abilitato deve effettuare per poter rilasciare il visto di conformità.

In particolare, deve essere effettuata una verifica circa la coerenza del codice di attività economica indicato nella dichiarazione sottoposta al visto e quanto risulta dalla documentazione contabile, con l'avvertenza che, nel caso il contribuente effettui più attività utilizzando una contabilità unificata, occorre considerare il codice dell'attività economica che, sulla base del volume d'affari, risulta prevalente.

Con riferimento alle modalità corrette di effettuazione dei controlli, previsti dall'art. 2 del D.M. n. 164 del 1999, la circolare precisa che occorre verificare la sussistenza di una delle fattispecie che, in linea generale, sono idonee a generare l'eccedenza d'imposta:

- presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;
- presenza di operazioni non imponibili;
- presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;
- presenza di operazioni non soggette all'imposta;
- operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.

E' da ritenere che tale elenco di fattispecie – che riprende, quasi integralmente, il dettato normativo dell'art. 30, comma 3 del DPR n. 633/72, relativo ai presupposti per la richiesta di rimborso del credito IVA annuale - non sia tassativa e che il visto di conformità possa essere rilasciato anche in altre situazioni in cui è maturato il credito IVA (quali, ad esempio, il caso di una impresa in fase di start up che non ha ancora effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi).

Inoltre, qualora il credito da utilizzare in compensazione sia pari o superiore al volume d'affari, risulta necessaria una verifica integrale della corrispondenza tra la documentazione ed i dati esposti nelle scritture contabili, perché tale credito IVA, secondo l'Agenzia delle Entrate, non appare giustificato dall'attività economica generata. Anche in questa situazione, appare presumibile ammettere qualche forma di eccezione, specie con riferimento alle imprese in fase di start up, per le quali tale situazione potrebbe invece essere fisiologica.

Con riferimento alle modalità di determinazione del credito oggetto di dichiarazione da sottoporre al visto di conformità (quindi, sostanzialmente, il credito IVA di ammontare superiore a 10.000 euro), l'Agenzia precisa che occorre tener conto dell'eventuale credito proveniente dalle eccedenze formatesi negli anni precedenti, non richieste a rimborso, né utilizzate in compensazione, delle quali è necessario verificare l'esposizione nella relativa dichiarazione annuale.

Qualora il contribuente non si trovi nelle situazioni fisiologiche di credito IVA, precedentemente elencate, la verifica per l'apposizione del visto di conformità deve riguardare la documentazione rilevante ai fini IVA con imposta superiore al 10% dell'ammontare complessivo dell'IVA detratta relativa al periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce; in altri termini, se, ad esempio, dalla dichiarazione emerge un ammontare di IVA detratta pari a 100.000 euro, sarà necessario controllare tutte le fatture di acquisto con imposta superiore a 10.000 euro.

Ai fini di attestare la correttezza dei controlli effettuati, il soggetto preposto al rilascio del visto deve conservare copia della dichiarazione da cui il credito trae origine, nonché la check-list utilizzata per il controllo.

- [1] Si ricorda che un primo intervento restrittivo delle compensazioni dei crediti IVA era stato previsto nel 2006 con l'art.1, comma 30 della legge n. 296/2006, che introduceva l'obbligo di una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate per le compensazioni IVA superiori a 10.000 euro. La norma non entrò mai in vigore per l'assenza della disciplina attuativa, ed è stata definitivamente abrogata dall'art.16, comma 3 del DL 185/2008.
- [2] Utilizzo del credito IVA in compensazione con contributi o altri tributi utilizzando il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97.
- [3] Secondo la normativa previgente, il diritto alla compensazione dei crediti IVA sorgeva dal giorno successivo a quello in cui si era chiuso il periodo di maturazione del credito stesso, senza la necessità di presentare preventivamente la relativa dichiarazione annuale o istanza.
- [4] Secondo le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009.
- [5] Tale possibilità è prevista per i soggetti che possiedono i requisiti di cui all'art. 30, terzo comma, lett. a) b) c) ed e) DPR n. 633/1972, di seguito elencati:
 - esercizio esclusivo di operazioni attive soggette ad aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa ai suoi acquisti e importazioni;
 - effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
 - per acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche, relativamente all'imposta relativa;
 - soggetti non residenti identificati direttamente o che abbiano nominato un proprio rappresentante residente ai fini IVA.
- [6] Tali compensazioni possono essere effettuate, in via alternativa, indicando l'imposta semplicemente nei registri IVA e nella relativa dichiarazione annuale.
- [7] Sono escluse dall'assistenza fiscale prestata dai CAF-impresе, le imprese IRES tenute alla nomina del collegio sindacale, per le quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore. Nei confronti di soggetti non IRES (imprenditori individuali, società di persone) i CAF impresе possono prestare assistenza anche alle impresе escluse dall'applicazione degli studi di settore. Si segnala che la circolare non recepisce l'inclusione dei CAF - dipendenti tra i soggetti legittimati al rilascio del visto, che era stata preannunciata da esponenti del Ministro delle Finanze in una risposta ad un'interrogazione parlamentare del 16 dicembre scorso.
- [8] Si intendono predisposte dal professionista anche nel caso le scritture siano tenute direttamente dal contribuente sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista.

8.VAT package - Luogo di prestazione di servizi (Circ. 58/E)

La Direttiva comunitaria n. 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 ha introdotto numerose modifiche alla Direttiva n. 2006/112/CE (Testo rifuso della sesta direttiva IVA), con riferimento alla territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA. Tali nuove regole dovevano essere recepite negli ordinamenti nazionali a decorrere dal 1° gennaio 2010, data della loro efficacia.

Nelle more dell'adozione del formale provvedimento di recepimento delle nuove regole comunitarie, al fine di fornire certezza sul corretto trattamento IVA delle operazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2010 e la data di efficacia del decreto legislativo di recepimento, e con l'obiettivo di evitare fenomeni di doppia tassazione o di non tassazione contrari al dettato comunitario, la circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009 ha confermato l'applicabilità, dal 1 gennaio 2010, delle norme di carattere generale contenute nella direttiva sul luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, perché sufficientemente dettagliate e tali da consentirne la diretta applicazione.

9.Onere probatorio e fatture false (Cass. Sent. 27546/09 e 28057/09)

Con la sentenza n. 27546 depositata il 29 dicembre 2009, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'inattendibilità complessiva delle fatture, anche senza la contestazione e la ricostruzione delle singole operazioni inesistenti, legittima l'accertamento. Qualora l'Amministrazione fornisca validi elementi, anche meramente presuntivi, purchè specifici, atti ad attestare che alcune fatture si riferiscono ad operazioni inesistenti, è onere del contribuente dimostrare l'effettiva sussistenza delle operazioni e, quindi, superare la presunzione. Dello stesso tenore è il principio espresso dalla Corte nella sentenza n. 28057, depositata il 30 dicembre 2009, secondo cui, quando l'Amministrazione finanziaria fornisce attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni fatturate, incombe sempre al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indebiti e recuperabili a tassazione.

10.Rimborso d'imposta e registrazione della fattura (Cass. Sent. n. 21457/09)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21457 del 2009, ha stabilito che anche le fatture non registrate consentono di richiedere il rimborso dell'imposta. Secondo la Corte di Cassazione, il contribuente - pur non avendo a suo tempo annotato la fattura nel registro degli acquisti e non avendone computato l'importo in detrazione nè nella liquidazione mensile nè nella dichiarazione annuale - ha provveduto, dopo aver rilevato il proprio errore, a rettificare la dichiarazione annuale, con la presentazione della dichiarazione integrativa e la successiva istanza di rimborso dell'imposta. Questo comportamento ha consentito al contribuente interessato di conservare il diritto alla detrazione dell'imposta.

VARIE

11.Convenzione Italia-Usa - Comunicato Affari Esteri

Il Ministero degli Affari Esteri ha reso noto che la Convenzione tra il Governo Italiano ed il Governo USA per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali è

entrata in vigore il 16 dicembre 2009, giorno in cui si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica tra i due Stati (Comunicato pubblicato in GU n.13 del 18 gennaio 2010).

In forza dell'art. 28, comma 2 della legge di ratifica n. 20/2009, le disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-USA saranno applicabili:

- con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o accreditate dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione (cioè a partire dal 1° febbraio 2010);
- con riferimento alle altre imposte, ai periodi di imposta che iniziano dal 1° gennaio 2010.

Si ricorda che la legge di ratifica contiene una clausola di salvaguardia, secondo la quale se un soggetto poteva godere, in base alla precedente Convenzione, di un trattamento fiscale più favorevole di quanto previsto dalla nuova Convenzione, le previgenti disposizioni potranno continuare ad avere effetto per ulteriori 12 mesi.

12. Proroga di termini tributari (DI n. 194/09)

Il 30 dicembre scorso è stato pubblicato nella G.U. n. 302 il cosiddetto decreto legge "milleproroghe" (DL n. 194/2009). Il decreto legge dovrà ora essere convertito in legge.

Di seguito si indicano sinteticamente le principali proroghe di termini tributari ed in materia economico-finanziaria contenute nell'articolo 1 del decreto:

- riapertura dei termini per usufruire dello "scudo fiscale" (con pagamento di un'imposta sostitutiva del 6% fino al 28 febbraio, e del 7% dopo tale data e fino al 30 aprile);
- raddoppio dei termini di accertamento per la presunta sottrazione alla tassazione delle disponibilità finanziarie detenute in paradisi fiscali (art. 12, c. 2, del DI 78 del 2009);
- proroga del termine per l'approvazione degli studi di settore (al 31 marzo 2010 per gli studi applicabili all'anno 2009, e al 31 marzo 2011 per gli studi 2010), in considerazione degli effetti della crisi economica;
- avvio di una fase sperimentale nel 2010 per l'attuazione degli obblighi di comunicazione mensile dei sostituti d'imposta introdotti dal DL n. 207/08;
- proroga al 30 aprile del termine per le Siiq per esercitare l'opzione per il regime fiscale speciale;
- proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari nonché dei contributi per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni del cd "cratere" interessato dal sisma d'Abruzzo, con termini e modalità definite con provvedimenti del Presidente del Consiglio (prevista, diversamente da quanto anticipato, solo fino al 30 giugno 2010, come da ordinanza n. 3837 del 30.12.09).

13. Accertamento - Verifica dei conti correnti bancari (Cass. Sent. n. 587/10)

La sentenza della Corte di Cassazione n. 587 depositata il 15 gennaio 2010 stabilisce che, qualora l'accertamento dell'ufficio finanziario sia basato su verifiche dei conti correnti bancari, è onere del contribuente dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione non siano riferibili ad operazioni imponibili.

Inoltre, nel caso in cui il contribuente si trovi incolpevolmente nell'impossibilità di produrre la documentazione contabile a prova contraria (come nel caso di specie, in cui la documentazione era andata distrutta a causa di un incendio), trova applicazione l'art. 2474 c.c., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente per attestare una circostanza favorevole alla parte non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce tale onere a carico dell'Ufficio accertatore.

14. Accertamento analitico e induttivo (Cass. Sent. n. 863/10)

La Cassazione ha ammesso la legittimità del comportamento di una Commissione Tributaria Regionale che, ritenendo non pienamente condivisibile l'accertamento analitico operato dall'ufficio, non ha annullato l'atto, ma ha provveduto a ridurre del 50% il reddito accertato sulla base di criteri induttivi.

L'operato della commissione regionale è legittimo, secondo la Corte di Cassazione, perché i giudici non hanno mutato il titolo della rettifica da analitico ad induttivo. Secondo la Corte, il metodo di accertamento usato dall'ufficio era già originariamente di tipo analitico - induttivo, perché basato su presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti (fatturazioni false per operazioni inesistenti), di cui al combinato disposto degli art. 40 e 39, comma 1, lett. d) del DPR 600/1973, e diverso dall'accertamento induttivo - sintetico, di cui all'art. 39, comma 2 del DPR 600/1973, applicabile solo in presenza di una contabilità inattendibile. Presunzioni che erano state ritenute attendibili dalla Commissione Tributaria.

Secondo la Cassazione, il potere-dovere del giudice di quantificare la misura del dovuto non appartiene alla fase dell'accertamento, riservata all'ufficio, ma si sovrappone ad esso, quando sia necessario ricondurlo ad equità.

François Tomei

AREA SINDACALE E LAVORO

SICUREZZA SUL LAVORO: CIRCOLARE MINLAVORO SUL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI SANITARIE ORIGINARIAMENTE RILASCIATE DA ORGANI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, ha emanato la [circolare prot. 25/III/0001401 del 22 gennaio 2010](#), con cui chiarisce le modalità per il rilascio delle certificazioni sanitarie che, pur richieste dalla legge, oggi non vengono più emesse da organi del servizio sanitario nazionale.

Negli ultimi anni, infatti, diverse regioni, in una logica di semplificazione delle procedure di autorizzazione, certificazione e idoneità sanitaria, hanno previsto che le ASL non rilascino più alcuni certificati sanitari.

La normativa nazionale, invece, ne continua ad imporre la presentazione, come, ad esempio, nel caso di idoneità fisica per l'assunzione di minori o di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.

Per risolvere i conseguenti dubbi interpretativi la nota ministeriale, confermando la persistenza dell'obbligo di tutte le visite mediche previste dalla legge a fini di sicurezza, chiarisce che le suddette certificazioni di idoneità allo svolgimento di determinate attività, possono essere rilasciate dal medico competente (anche in caso di visite preassuntive) e non più esclusivamente dal medico del servizio sanitario nazionale (anche se operante in regime di convenzione).